CITTÀ di SAVONA **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA** **E** **DELLA CONVIVENZA CIVILE** APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 39 DEL 18 NOVEMBRE 2014 ESECUTIVO DALL'1 DICEMBRE 2014 MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 30 DEL 12 LUGLIO 2017 ESECUTIVO DAL 24 LUGLIO 2017	**Città di Santa Maria Capua Vetere** **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA** **E** **DELLA CONVIVENZA CIVILE**
INDICE	INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità del regolamento Articolo 2 Oggetto del regolamento Articolo 3 Facoltà degli agenti di polizia locale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento Articolo 4 Principi generali e definizioni Articolo 5 Stemma civico	Articolo 1 Finalità del regolamento Articolo 2 Oggetto del regolamento Articolo 3 Facoltà degli agenti di polizia locale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento Articolo 4 Principi generali e definizioni Articolo 5 Stemma civico
TITOLO II-CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE Articolo 6 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza Articolo 7 Educazione alla legalità e mediazione sociale	TITOLO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE Articolo 6 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza Articolo 7 Educazione alla legalità e mediazione sociale

Articolo 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale Articolo 9 Persone in difficoltà e minori *Articolo10 Richiamo alla Carta etica della Città* TITOLO III-VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO Articolo 11 Volantinaggio e divulgazione materiale informativo Articolo12 Sciorinamento della biancheria Articolo13 Attività vietate nelle aree pubbliche Articolo14 Attività ludiche nei luoghi pubblici Articolo15 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti Articolo16 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici Articolo17 Locali in cui si fa uso di fuoco TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE Articolo18 Pubblica quiete e tranquillità delle persone Articolo19 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo Articolo20Rumori e schiamazzi in sede stradale Articolo21 Abitazioni private e regolamenti condominiali TITOLO V AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO *Articolo22 Disposizioni sul verde* Articolo23 Sicurezza e tutela ambientale - Corsi d'acqua Articolo24 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde Articolo25Attività consentite in parchi pubblici *Articolo26 Smaltimento rifiuti* *TITOLO VI DETENZIONE, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE DI ANIMALI* *Articolo27 Detenzione e custodia di cani e di altri animali* *Articolo28 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico* *Articolo29 Regole per l'utilizzo degli anima* *Articolo30 Colonie feline* *Articolo31 Alimentazione e stazionamento degli animali* *Articolo32 Bisogni corporali degli animali* TITOLO VII-ATTIVITÀ LAVORATIVE Articolo 33 Definizione di attività lavorative	Articolo 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale Articolo 9 Persone in difficoltà e minori TITOLO III - VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO Articolo 10 Volantinaggio e divulgazione materiale informativo Articolo 11 Sciorinamento della biancheria Articolo 12 Attività vietate nelle aree pubbliche Articolo 13 Attività ludiche nei luoghi pubblici Articolo 14 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti Articolo 15 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici Articolo 16 Locali in cui si fa uso di fuoco TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE Articolo 17 Pubblica quiete e tranquillità delle persone Articolo 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo Articolo 19 Rumori e schiamazzi in sede stradale Articolo 20 Abitazioni private e regolamenti condominiali TITOLO V- AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 21 Sicurezza e tutela ambientale - Corsi d'acqua Articolo 22 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde Articolo 23 Attività consentite in parchi pubblici TITOLO VI – TUTELA DEGLI ANIMALI TITOLO VII - ATTIVITÀ LAVORATIVE Articolo 24 Definizione di attività lavorative

Articolo34 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	Articolo 25 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
Articolo35 Negozi e articoli per soli adulti	Articolo 26 Negozi e articoli per soli adulti
Articolo36 Pulizia delle vetrine	Articolo 27 Pulizia delle vetrine
Articolo37 Obblighi dei titolari di attività commerciali	Articolo 28 Obblighi dei titolari di attività commerciali
Articolo38 Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce	Articolo 29 Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce
Articolo39 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi	Articolo 30 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi
Articolo40 Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)	Articolo 31 Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)
Articolo41 Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento	Articolo 32 Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento
Articolo42 Artisti di strada	Articolo 33 Artisti di strada
Articolo43 Manifestazioni temporanee	Articolo 34 Manifestazioni temporanee
Articolo44 Raccolta stracci o materiale vario	Articolo 35 Raccolta stracci o materiale vario
TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	TITOLO VIII - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'
Articolo 45 Collaborazione tra Comune e cittadini	Articolo 36 Collaborazione tra Comune e cittadini
Articolo 46 Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini	Articolo 37 Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini
Articolo 47 Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani	Articolo 38 Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani
Articolo 48 Comportamenti vietati	Articolo 39 Comportamenti vietati
Articolo 49 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri	Articolo 40 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
Articolo50 Carovane Nomadi	Articolo 41 Carovane Nomadi
Articolo51 Disposizioni preventive contro gli incendi	Articolo 42 Disposizioni preventive contro gli incendi
Articolo52 Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico	Articolo 43 Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico
Articolo53 Accatastamento materiale legn	Articolo 44 Accatastamento materiale legnoso
Articolo54 Prescrizione per i depositi di combustibili	Articolo 45 Prescrizione per i depositi di combustibili
Articolo55 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere	Articolo 46 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere
Articolo56 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande	Articolo 47 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande
Articolo56 bis Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	Articolo 48 Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.
Articolo57 Disposizioni in caso di incendio	Articolo 49 Disposizioni in caso di incendio
Articolo58 Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso	Articolo 50 Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso
Articolo59 Raccolta di denaro e firme	Articolo 51 Accattonaggio molesto e raccolta di denaro e firme
Articolo60 Bivacchi	Articolo 52 Bivacchi
Articolo61 Trasporto di oggetti pericolosi	Articolo 53 Trasporto di oggetti pericolosi
Articolo62 Sicurezza degli edifici pubblici o privati	Articolo 54 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Articolo63 Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio	Articolo 55 Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio
Articolo64 Guasti e rotture	Articolo 56 Guasti e rotture
Articolo65 Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici	Articolo 57 Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici
Articolo66 Accessi agli edifici	Articolo 58 Accessi agli edifici
Articolo67 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	Articolo 59 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Articolo68 Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto	Articolo 60 Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto
Articolo69 Sgombero della neve e doveri dei frontisti	
Articolo 70 Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante	Articolo 61 Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante
Articolo 71 Sovraffollamento delle unità abitative	Articolo 62 Sovraffollamento delle unità abitative
TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI	TITOLO IX -SEQUESTRI E SANZIONI
Articolo72 Formalità per l'applicazione del sequestro	Articolo 63 Formalità per l'applicazione del sequestro
Articolo73 Destinazione delle cose confiscate	Articolo 64 Destinazione delle cose confiscate
Articolo74 Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili	Articolo 65 Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili
Articolo75 Merce abbandonata dal trasgressor	Articolo 66 Merce abbandonata dal trasgressore
Articolo76 Mediazione e sistema sanzionatorio	Articolo 67 Mediazione e sistema sanzionatorio
Articolo77 Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono	Articolo 68 Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono
Articolo78 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate	Articolo 69 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate
Articolo79 Ripristino o rimozione delle opere abusive	Articolo 70 Ripristino o rimozione delle opere abusive
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo80 Entrata in vigore del Regolamento	Articolo 71 Entrata in vigore del Regolamento
CARTA ETICA DELLA CITTA'	
Appendice Impegno per favorire la civile convivenza e la legalità nella città di Savona	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità del regolamento 1.Il presente Regolamento individua nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di *Savona*, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il presente Regolamento disciplina le disposizioni per tutelare la pubblica incolumità, per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose,	ARTICOLO 1 Finalità del regolamento 1. Il presente Regolamento individua nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nella città di Santa Maria Capua Vetere, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la liberta di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il presente Regolamento disciplina le disposizioni per tutelare la pubblica incolumità, per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose,

salvaguardare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni al fine di favorire e promuovere la qualità della vita. 2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali e agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.	salvaguardare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni al fine di favorire e promuovere la qualità della vita. 2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali e agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.
Articolo 2 Oggetto del regolamento 1 . Il presente Regolamento per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di : • Convivenza civile, igiene, rispetto per il prossimo e coesione sociale; • Vivibilità e pubblico decoro; • Tranquillità delle persone e pubblica quiete; • Ambiente, verde pubblico e privato; • *Detenzione, custodia, alimentazione di animali*; • Attività lavorative; • Sicurezza urbana e pubblica incolumità; • Sequestri e Sanzioni . 2. Il Regolamento specifica, oltre alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere *Savona* una città sempre più bella, aperta, civile e vivibile*; a tal fine, il presente regolamento si compone di dieci titoli e di 80 articoli, nonché di un'appendice.*	ARTICOLO 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di : • Convivenza civile, igiene, rispetto per il prossimo e coesione sociale; • Vivibilità e pubblico decoro; • Tranquillità delle persone e pubblica quiete; • Ambiente, verde pubblico e privato; • *Tutela degli animali;* • Attività lavorative; • Sicurezza urbana e pubblica incolumità; • Sequestri e Sanzioni. 2. Il Regolamento specifica, oltre alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Santa Maria Capua Vetere una città sempre più bella, aperta, civile e vivibile.
Articolo 3 Facoltà degli agenti di polizia *locale* e degli organi addetti al controllo *del presente regolamento* 1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia *locale* e in generale gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, a titolo esemplificativo, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e	ARTICOLO 3 Facoltà degli operatori di Polizia Municipale e degli organi addetti al controllo 1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia *Municipale* e in generale gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, a titolo esemplificativo, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e

stabilimenti, nonché ai laboratori, retrobotteghe e cantine annesse alle botteghe. 2. Chiunque non permetta l'accesso agli organi di vigilanza nei luoghi consentiti, fatta salva l'eventuale applicazione della legge penale per la commissione di reati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00. 3. Nel rapporto col Cittadino, l'agente di polizia locale deve essere riconoscibile con l'esposizione dell'apposita placca distintiva come previsto dalla legge regionale sulla polizia locale.	stabilimenti, nonché ai laboratori, retrobotteghe e cantine annesse alle botteghe. 2. Chiunque non permetta l'accesso agli organi di vigilanza nei luoghi consentiti, fatta salva l'eventuale applicazione della legge penale per la commissione di reati, *oltre l'applicazione dell'art. 10 TULPS* e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00. 3. Nel rapporto col cittadino, l'operatore di Polizia Municipale deve essere riconoscibile mediante uniforme e con l'esposizione dell'apposita placca distintiva come previsto dalla legge regionale sulla polizia locale oltre che dallo specifico regolamento di Polizia Municipale.
Articolo 4 Principi generali e definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e la loro salute, il rispetto degli animali, l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità, la sicurezza delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici. b)La convivenza civile é definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere quietamente in un ambiente sano, sereno e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò, comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività, anche collaborando con le Forze dell'Ordine preposte al suo mantenimento; anche al fine di promuovere il senso di proprietà pubblica di appartenenza alla comunità e il controllo sociale. c)La quiete e la tranquillità delle persone sono il presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano e trovano tutela, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo. d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali,	ARTICOLO 4 Principi generali e definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: a) La sicurezza urbana e un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e la loro salute, il rispetto degli animali, l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità, la sicurezza delle persone, la liberta di accesso e la fruizione degli spazi pubblici. b) La convivenza civile e definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere quietamente in un ambiente sano, sereno e bello – e garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò, comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività, anche collaborando con le Forze dell'Ordine preposte al suo mantenimento; anche al fine di promuovere il senso di proprietà pubblica di appartenenza alla comunità e il controllo sociale. c) La quiete e la tranquillità delle persone sono il presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano e trovano tutela, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo. d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali,

nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. e) Suolo e luoghi pubblici. In tal senso, ogni qualvolta nel presente Regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la materia della polizia urbana, sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, le aree e spazi di uso pubblico di proprietà privata non cintata.	nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. e) Suolo e luoghi pubblici. In tal senso, ogni qualvolta nel presente Regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la materia della polizia urbana, sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, le aree e spazi di uso pubblico di proprietà privata non cintata.
Articolo 5 Stemma civico 1. E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'ufficio comunale preposto. 2. E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Savona, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.	ARTICOLO 5 Stemma civico 1. E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'ufficio comunale preposto. 2. E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
TITOLO II CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE	TITOLO II CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE
Articolo 6 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza 1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della Città per garantire, ad ogni cittadino, una buona qualità della vita. 2.Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio e di pericolo. 3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio	ARTICOLO 6 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza 1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della Città per garantire, ad ogni cittadino, una buona qualità della vita. 2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico, e vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio e di pericolo. 3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio

pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.	pubblico o privato. In particolare, e vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume. *Con apposita ordinanza sindacale possono essere regolati modalità e termini di detti divieti.*
Articolo 7 Educazione alla legalità e mediazione sociale 1. La Polizia Locale pone a fondamento della propria attività la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, promuovendo il rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con le famiglie, gli Istituti Scolastici e i Servizi Socio Educativi territoriali per l'educazione dei più giovani alla legalità. 2.Il Comune, nell'ambito delle competenze dei propri servizi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, promuove interventi di mediazione sociale, volti a favorire la convivenza civile e la ricomposizione bonaria delle controversie. Gli interventi di mediazione possono riguardare i contesti sociali, interfamiliari e scolastici e sono esercitati nella sfera delle attribuzioni dei Servizi Sociali - Ambiti Territoriali Sociali e *della Polizia Locale.* 3.La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta; un eventuale accordo in tal senso può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, con particolare riguardo al caso in cui tali accordi favoriscano soggetti minori.	ARTICOLO 7 Educazione alla legalità e mediazione sociale 1. La Polizia Municipale pone a fondamento della propria attività la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, promuovendo il rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con le famiglie, gli Istituti Scolastici e i Servizi Socio Educativi territoriali per l'educazione dei più giovani alla legalità, *anche con la collaborazione del nucleo comunale di protezione civile.* 2. Il Comune, nell'ambito delle competenze dei propri servizi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, promuove interventi di mediazione sociale, volti a favorire la convivenza civile e la ricomposizione bonaria delle controversie. Gli interventi di mediazione possono riguardare i contesti sociali, interfamiliari e scolastici e sono esercitati nella sfera delle attribuzioni dei Servizi Sociali - Ambiti Territoriali Sociali. 3. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta; un eventuale accordo in tal senso può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, con particolare riguardo al caso in cui tali accordi favoriscano soggetti minori.
Art. 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale 1.Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore dei cittadini e della Città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse e l'istituzione di un albo di volontariato civico. 2.L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. Ciò, fatta salva la particolare disciplina prevista per le Associazioni	ARTICOLO 8 Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale 1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore dei cittadini e della Città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse e l'istituzione di un albo di volontariato civico. 2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni e esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. Ciò, fatta salva la particolare disciplina prevista per le Associazioni

di Protezione Civile con le quali il Comune sottoscrive apposite convenzioni. 3.L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, a fornire adeguate istruzioni e formazione, a consegnare eventuali strumenti di lavoro e a collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività. Art. 9 Persone in difficoltà e minori 1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, i Servizi Sociali e la Polizia Locale, ognuno per la parte di rispettiva competenza, hanno il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate. 2.Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno effettuarne segnalazione ai competenti Servizi Sociali affinché detti servizi valutino, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai succitati Servizi Sociali. 3.Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza appositamente individuato dai Servizi Sociali e comunque secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano integralmente anche nel caso di minori stranieri non accompagnati e privi di documenti, previa verifica, nei casi ritenuti dubbi e mediante le opportune modalità, dell'effettiva sussistenza della condizione di minore età. *Articolo 10* *Richiamo alla Carta etica della Città* *1. Per la convivenza civile della Città di Savona si richiamano i principi ed i valori enunciati dalla Carta etica, allegata al presente regolamento, che impegna i componenti degli organismi*	di Protezione Civile con le quali il Comune sottoscrive apposite convenzioni. 3. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, a fornire adeguate istruzioni e formazione, a consegnare eventuali strumenti di lavoro atti a collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività. ARTICOLO 9 Persone in difficoltà e minori 1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficolta, i Servizi Sociali e la Polizia Mnicipale, ognuno per la parte di rispettiva competenza, hanno il dovere di intervenire in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate. 2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Municipale dovranno effettuarne segnalazione ai competenti Servizi Sociali affinché detti servizi valutino, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Municipale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai succitati Servizi Sociali. 3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza appositamente individuato dai Servizi Sociali e comunque secondo le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano integralmente anche nel caso di minori stranieri non accompagnati e privi di documenti, previa verifica, nei casi ritenuti dubbi e mediante le opportune modalità, dell'effettiva sussistenza della condizione di minore età.

dell'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aderenti, a praticare comportamenti virtuosi, che favoriscano e promuovano la convivenza civile ed una maggiore legalità nella Città.	
TITOLO III VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO	TITOLO III VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO
Articolo 11 Volantinaggio e divulgazione materiale informativo 1.E' vietato il getto o l'abbandono di opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico. 2. E' vietato collocare sui veicoli in sosta nelle strade, vie e piazze cittadine, opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura. 3.E' vietato altresì collocare sul suolo pubblico qualsivoglia tipologia di contenitore o raccoglitore di materiale informativo o pubblicitario, senza autorizzazione; in tale circostanza detto oggetto verrà rimosso.	ARTICOLO 10 Volantinaggio e divulgazione materiale informativo 1. E' vietato il getto o l'abbandono di opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico. 2. E' vietato collocare sui veicoli in sosta nelle strade, vie e piazze cittadine, opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura. 3. E' vietato altresì collocare sul suolo pubblico qualsivoglia tipologia di contenitore o raccoglitore di materiale informativo o pubblicitario, senza autorizzazione; in tale circostanza detto oggetto verrà rimosso, *con spese poste a carico dell'autore ove individuato.*
Articolo 12 Sciorinamento della biancheria 1.E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, dai terrazzi o dai balconi o, in genere, dalla sagoma dell'edificio, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano aggettanti il suolo pubblico. 2.Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, l'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, nel quale dovrà sempre essere indicata la durata della sua validità, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti: a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico; b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti; c) non producano il benché minimo stillicidio; d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine. 3. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici,	ARTICOLO 11 Sciorinamento della biancheria 1. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, dai terrazzi o dai balconi o, in genere, dalla sagoma dell'edificio, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano aggettanti il suolo pubblico. 2. Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, l'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, nel quale dovrà sempre essere indicata la durata della sua validità, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti: a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico; b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti; c) non producano il benché minimo stillicidio; d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine. 3. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici,

come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro e in genere sul suolo pubblico o aperto al pubblico. 4.Nelle località in cui è consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve effettuarsi da quegli spazi che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od ai passanti. 6. Le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma 2, si applicano all'esposizione di biancheria in qualsiasi località effettuata.	come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro e in genere sul suolo pubblico o aperto al pubblico. 4.Nelle località in cui e consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve effettuarsi da quegli spazi che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od ai passanti. 6. Le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma 2, si applicano all'esposizione di biancheria in qualsiasi località effettuata.
Articolo 13 Attività vietate nelle aree pubbliche 1.Ogni occupazione del suolo di aree pubbliche, ad uso pubblico, anche se private, o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada. 2.E' proibita, nei luoghi indicati al primo comma, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, se non espressamente autorizzati dal Comune, i seguenti comportamenti: a)l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare, segare o spaccare legna o compiere altre azioni simili e, in generale, ogni altra attività di manipolazione, trasformazione di qualsiasi altro materiale. In particolare i veicoli destinati all'attività di autoriparazione devono essere rimessi, a cura del personale dell'impresa incaricata di eseguire la prestazione, all'interno di locali o aree private nella disponibilità dell'impresa e non possono essere lasciati in sosta nella via pubblica o ad uso pubblico. Tale divieto sussiste anche dopo l'esecuzione dell'opera. b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti; *c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 (zero) gradi (scala Celsius);* d) gettare, deporre, lasciarvi cadere o dar causa che cada qualsiasi oggetto o materiale; e) gettare o versare materie o liquidi nei tombini fognari o di raccolta acque piovane o simili condotte, nonché nei fossi o canali o simili; f) tenere qualsiasi cosa fissa, anche se temporaneamente, al di sopra del suolo viabile o	ARTICOLO 12 Attività vietate nelle aree pubbliche 1. Ogni occupazione del suolo di aree pubbliche, ad uso pubblico, anche se private, o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada. 2. E' proibita, nei luoghi indicati al primo comma, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, se non espressamente autorizzati dal Comune, i seguenti comportamenti: a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare, segare o spaccare legna o compiere altre azioni simili e, in generale, ogni altra attività di manipolazione, trasformazione di qualsiasi altro materiale. In particolare i veicoli destinati all'attività di autoriparazione devono essere rimessi, a cura del personale dell'impresa incaricata di eseguire la prestazione, all'interno di locali o aree private nella disponibilità dell'impresa e non possono essere lasciati in sosta nella via pubblica o ad uso pubblico. Tale divieto sussiste anche dopo l'esecuzione dell'opera. b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti; c) gettare, deporre, lasciarvi cadere o dar causa che cada qualsiasi oggetto o materiale; d) gettare o versare materie o liquidi nei tombini fognari o di raccolta acque piovane o simili condotte, nonché nei fossi o canali o simili; e) tenere qualsiasi cosa fissa, anche se temporaneamente, al di sopra del suolo viabile o

comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili; g) appendere fogli, manifesti, striscioni, indumenti al di fuori delle attività commerciali anche se temporaneamente. 3.Ogni occupazione di suolo o soprassuolo dovrà essere mantenuta ordinata ed in buono stato di decoro e protetta dall'inquinamento se destinata a contenere prodotti alimentari.	comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili; f) appendere fogli, manifesti, striscioni, indumenti al di fuori delle attività commerciali anche se temporaneamente. 3. Ogni occupazione di suolo o soprassuolo dovrà essere mantenuta ordinata ed in buono stato di decoro e protetta dall'inquinamento se destinata a contenere prodotti alimentari.
Articolo 14 Attività ludiche nei luoghi pubblici 1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento. 2. E' vietato giocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi gioco che arrechi fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo con arnesi dei giochi. 3.Chiunque intenda organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione e deve attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e a quelle eventualmente indicate nell'autorizzazione.	ARTICOLO 13 Attività ludiche nei luoghi pubblici 1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento. 2. E' vietato giocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi gioco che arrechi fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo con arnesi dei giochi. 3. Chiunque intenda organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, e tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione e deve attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e a quelle eventualmente indicate nell'autorizzazione.
Articolo 15 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti 1. E' vietato lasciare in stato di degrado o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, tende, insegne, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte dell'Autorità comunale, la decadenza della relativa autorizzazione. 2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune. In mancanza dell'atto autorizzativo detto oggetto verrà rimosso. 3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, lapidi commemorative, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più	ARTICOLO 14 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti 1. E' vietato lasciare in stato di degrado o sporcizia, fari, luci, lanterne, targhe, tende, insegne, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, e prevista, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte dell'Autorità comunale, la decadenza della relativa autorizzazione. 2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune. In mancanza dell'atto autorizzativo detto oggetto verrà rimosso. 3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, lapidi commemorative, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più

convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni senza oneri a carico del privato. Articolo 16 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici 1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo, spazio o bene destinato alla fruizione della comunità. 2. E' vietato: a) salire sui monumenti o scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi; b)entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane, nonché gettarvi, collocarvi o immergervi oggetti o qualsiasi materiale. E' fatta eccezione per gli appositi giocattoli per bambini destinati a essere utilizzati nell'acqua (quali riproduzioni di navi, velieri, sottomarini); c) arrecare danno alle vasche, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e lasciare aperta e disperdere l'acqua delle fontanelle; d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per dissetarsi o lavarsi le mani; e) porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata; f) attingere acqua dalle vasche pubbliche; g) manomettere le lampade della pubblica illuminazione, danneggiare le stesse o i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento; h)legare o anche soltanto appoggiare ciclomotori, motoveicoli, macchine per uso bambini e simili, stampati, striscioni e in generale qualsiasi cosa alle recinzioni dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale, alle barriere a protezione dei marciapiedi, degli attraversamenti o passaggi pedonali, ai pali della pubblica illuminazione, ai manufatti destinati alle pubbliche affissioni od a qualsiasi altro manufatto che non sia all'uopo appositamente predisposto. La violazione del presente comma comporta la rimozione dell'oggetto o del veicolo, anche vincendo con l'uso della forza, qualsiasi ostacolo; l) mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e comunque indecenti salvo se derivanti da attività produttive.	convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni senza oneri a carico del privato. ARTICOLO 15 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici 1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo, spazio o bene destinato alla fruizione della comunità. *A cura dell'amministrazione verranno apposti all'ingresso o nelle immediate adiacenze appositi cartelli indicanti obblighi e divieti per gli utenti.* 2. E' vietato: a) salire sui monumenti o scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi; b) entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane, nonché gettarvi, collocarvi o immergervi oggetti o qualsiasi materiale. E' fatta eccezione per gli appositi giocattoli per bambini destinati a essere utilizzati nell'acqua (quali riproduzioni di navi, velieri, sottomarini); c) arrecare danno alle vasche, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e lasciare aperta e disperdere l'acqua delle fontanelle; d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per dissetarsi o lavarsi le mani; e) porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata; f) attingere acqua dalle vasche pubbliche; g) manomettere le lampade della pubblica illuminazione, danneggiare le stesse o i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento; h) legare o anche soltanto appoggiare ciclomotori, motoveicoli, macchine per uso bambini e simili, stampati, striscioni e in generale qualsiasi cosa alle recinzioni dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale, alle barriere a protezione dei marciapiedi, degli attraversamenti o passaggi pedonali, ai pali della pubblica illuminazione, ai manufatti destinati alle pubbliche affissioni od a qualsiasi altro manufatto che non sia all'uopo appositamente predisposto. La violazione del presente comma comporta la rimozione dell'oggetto o del veicolo, anche vincendo con l'uso della forza, qualsiasi ostacolo; l) mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e comunque indecenti salvo se derivanti da attività produttive.

3.La sosta di biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a loro deposito e in tutte le aree urbane dove il velocipede non arrechi intralcio o pericolo né per il passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta, o a carrozzelle e passeggini e neanche per il transito dei veicoli sulla carreggiata. In caso di intralcio o pericolo il velocipede sarà rimosso e decorsi 60 giorni senza che il medesimo sia ritirato o reclamato sarà devoluto in beneficenza.	3. La sosta di biciclette e sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a loro deposito e in tutte le aree urbane dove il velocipede non arrechi intralcio o pericolo ne per il passaggio dei pedoni ne, in particolare, delle persone con mobilita ridotta, o a carrozzelle e passeggini e neanche per il transito dei veicoli sulla carreggiata. In caso di intralcio o pericolo il velocipede sarà rimosso e decorsi 60 giorni senza che il medesimo sia ritirato o reclamato sarà devoluto in beneficenza.
Articolo 17 Locali in cui si fa uso di fuoco 1. E' vietato l'utilizzo di barbecue all'aperto in luogo privato, qualora i fumi della combustione si disperdano all'esterno della proprietà in cui il fornello sia collocato e ciò arrechi disturbo al vicinato. 2.Nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.	ARTICOLO 16 Locali in cui si fa uso di fuoco 1. E' vietato l'utilizzo di barbecue *su area pubblica* e all'aperto in luogo privato, quando i fumi della combustione si disperdano all'esterno della proprietà in cui il fornello sia collocato e ciò arrechi disturbo al vicinato. 2. Nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.
TITOLO IV TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE	TITOLO IV- TRANQUILLITA' DELLE PERSONE E PUBBLICA QUIETE
Articolo 18 Pubblica quiete e tranquillità delle persone 1. Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano. 2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 dalla domenica al giovedì, e i giorni festivi, e tra le ore 01.00 e le 09.00 il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi. I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio, considerata l'esigenza di contemperare la vocazione turistica della città con le esigenze della quiete pubblica. 3. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.	ARTICOLO 17 Pubblica quiete e tranquillità delle persone 1.Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano. 2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 dalla domenica al giovedì, e i giorni festivi, e tra le ore 01.00 e le 07.00 il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi. I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio, considerata l'esigenza di contemperare la vocazione turistica della citta con le esigenze della quiete pubblica. 3. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

4. Ai fini del presente Regolamento il giorno della Festa Patronale e segnatamente il 18 marzo è da considerarsi giorno festivo.	
Articolo 19 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo 1.I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, in particolare negli orari indicati nel comma due del precedente articolo *18*. 2.Nel rispetto del citato articolo *18* del presente Regolamento, negli spazi annessi ai suddetti luoghi di ritrovo (pertinenze esterne o dehors), la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione dovrà essere esercitata all'interno delle fasce orarie di cui al comma secondo del predetto articolo 18 e comunque nei limiti della normale tollerabilità. 3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o sospenderne l'attività.	ARTICOLO 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo 1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, in particolare negli orari indicati nel comma due del precedente articolo 17. 2. Nel rispetto del citato articolo 17 del presente Regolamento, negli spazi annessi ai suddetti luoghi di ritrovo (pertinenze esterne o dehors), la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione dovrà essere esercitata all'interno delle fasce orarie di cui al comma secondo del predetto articolo 17 e comunque nei limiti della normale tollerabilità. 3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o sospenderne l'attività.
Articolo 20 Rumori e schiamazzi in sede stradale 1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi. 2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.	ARTICOLO 19 Rumori e schiamazzi in sede stradale 1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, e vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi. 2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, e fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
Articolo 21 Abitazioni private e regolamenti condominiali 1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno. 2. In ogni caso dalle ore 23.00 alle ore 07.00, con proroga alle 09.00 per i giorni festivi, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla	ARTICOLO 20 Abitazioni private e regolamenti condominiali 1. Nelle abitazioni private non e consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno. 2.In ogni caso dalle ore 23.00 alle ore 07.00, con proroga alle 08.00 per i giorni festivi, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla

via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti. 3.Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.00. 4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma due, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. 5.E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica. 6. L'esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo abilitativo: a) qualora eseguita dai dimoranti nell'alloggio e relativa all'ordinaria attività domestica nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore *12.30* e tra le ore *14.30* e le ore 20 nei giorni feriali; tra le ore *10.00* e le ore *12.00* e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi; b)qualora eseguiti da terzi, comprese le ditte edili, nelle seguenti fasce orarie ed esclusivamente nei giorni feriali: tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.30. Se i lavori comportano l'uso di macchine azionate da motori, le stesse non potranno utilizzarsi prima delle ore 09.00 e delle ore 15.30. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a seguito di apposita istanza. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre prescrizioni la cui mancata osservanza verrà punita con la sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 100,00 a € 500,00, oltre l'eventuale sequestro del macchinario, finalizzato alla confisca amministrativa. 7.Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al quinto comma*, lettera a).* TITOLO V AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO	via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti. 3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. 4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma due, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. 5. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica. 6. L'esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, e consentita, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo abilitativo: a) qualora eseguita dai dimoranti nell'alloggio e relativa all'ordinaria attività domestica nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi; b) qualora eseguiti da terzi, comprese le ditte edili, nelle seguenti fasce orarie ed esclusivamente nei giorni feriali: tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00. Se i lavori comportano l'uso di macchine azionate da motori, le stesse non potranno utilizzarsi prima delle ore 09.00 e delle ore 15.30. Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a seguito di apposita istanza. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre prescrizioni la cui mancata osservanza verrà punita con la sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 100,00 a € 500,00, oltre l'eventuale sequestro del macchinario, finalizzato alla confisca amministrativa. 7. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, e tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al quinto comma. TITOLO V AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 22 Disposizioni sul verde *1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio comunale, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche, ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato rivestono.* *2. Esse si applicano al verde pubblico e privato di tutto il territorio comunale, fatte comunque salve:* *a) le norme della legislazione nazionale e regionale in materia ed in particolare quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri piani analoghi;* *b) le disposizioni in materia di riduzione della superficie boscata di cui alla vigente disciplina nazionale e regionale o altre eventuali norme in materia.* *3. Sono oggetto delle presenti norme, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 18:* *a) gli alberi e gli arbusti con un diametro di fusto, misurato a mt. 1,30 dal suolo, superiore a cm 15; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm. 10, sempre misurato a mt. 1,30 dal suolo;* *b) gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, olivo, arancio amaro, quando il diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7, e le palme di qualsiasi specie quando l'altezza dello stipite è superiore a mt. 0,50;* *c) l'abbattimento degli alberi di olivo dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Regione Liguria Ispettorato Agrario Regionale) ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15.12.1993, n. 60 e successive modificazioni;* *d) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;* *e) ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.* *4. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell'olivo, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e del competente Ente Pubblico.* *5. Per quanto riguarda piante considerate infestanti, quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, l'Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per piante inadatte quali*	

il pino marittimo (pinus pinaster) e l'abete di natale (Pinea excelsa) è consigliato l'abbattimento e la loro sostituzione con essenze autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. Tale intervento è soggetto a previa comunicazione in forma scritta al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità Comunale od organi competenti. 6. *E' vietato, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, tagliare, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3. L'autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta, come anche nel caso di intervento sulla vegetazione in occasione di attività edilizie. L'autorizzazione, che potrà contenere apposite prescrizioni, sarà rilasciata previa verifica da parte dell'Autorità Comunale della sussistenza del titolo. Nel caso in cui l'intervento riguardi alberi o aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali ai sensi del* *D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli autorizzativi. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 45 giorni, dalla presentazione dell'istanza, tale termine potrà essere soggetto ad eventuali variazioni, nel caso di necessità di indagini e monitoraggi che richiedano una tempistica maggiore. Il comune prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione. L'abbattimento degli alberi dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del ritiro del titolo autorizzativo e l'eventuale successiva ripiantumazione entro un anno dalla data del taglio della pianta. Nei casi in cui l'attività autorizzata sia correlata ad un'attività edilizia, la tempistica esecutiva delle opere dovrà essere conforme alla validità del titolo edilizio abilitativo. L'autorizzazione dovrà essere esposta al pubblico in luogo ben visibile.* *7. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purché eseguite a regola d'arte, in periodo di riposo vegetativo, con attrezzi adeguati.* *8. Ove il fatto non costituisca reato, ai fini dell'applicazione della presente norma, sono considerati danneggiamenti degli alberi e degli arbusti i seguenti interventi:* *a) sramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle piante da adulte;* *b) cimature e capitozzature;* *c) effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per l'integrità dell'albero in ragione della specie e dell'età;* *d) pavimentazione con materiali impermeabili a meno di cm. 50 dal tronco considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;* *e) deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di sostanze tossiche ai vegetali;* *f) asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;* *g) scortecciare o incidere il tronco e/o i rami.* *9. Sono fatti salvi gli interventi urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Tali interventi devono comunque essere preventivamente comunicati al Comune in forma scritta ed entro cinque giorni dall'intervento stesso adeguatamente documentati e motivati da tecnico specializzato a cura e spese dell'interessato, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità Comunale od Organi competenti.*	

10. In ogni caso di abbattimento di albero o alberi, si dovrà procedere, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Comunale per casi particolari, alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, cui dovrà provvedere l'interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie con caratteristiche autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. La posa a dimora dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal Comune, eventualmente inserite anche nell'autorizzazione, laddove occorra. L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da parte dei competenti organi comunali. *11. Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedano la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all'esame degli Uffici Comunali competenti e devono essere effettuate con l'utilizzo di piante autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. Nel caso in cui l'intervento ricade in area soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli autorizzativi.* *12. Il progetto della sistemazione a verde, in scala 1:200, dovrà, essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:* *a) il rilievo della vegetazione esistente comprendente:* *- numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti;* *- l'indicazione delle eventuali piante da abbattere;* *b) la sistemazione definitiva dell'area di progetto;* *c) le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;* *d) l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;* *e) la conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo.* *13. Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio.* *14. Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stazionale e l'esposizione.* *15. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.* *16. Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (articoli 892-899) e del Codice della Strada.* *17. Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.* *18. Tutte le aree verdi pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia. I proprietari hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante, compresi quelli delle rampicanti, che si protendono oltre il confine di loro proprietà e invadono il suolo pubblico o l'area privata soggetta a pubblico passaggio. Per la violazione di cui al presente comma si applica la sanzione e la procedura prevista dal comma 21, lettera c) del presente articolo.* *19. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma dieci, qualora si intendano ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale od Organi competenti, si potranno piantumare essenze diverse da quelle con caratteristiche autoctone o di tipologia compatibile, fermo restando il divieto di introdurre specie inadatte al clima, nonché piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.* *20. Ai fini del presente articolo, fermo restando comunque quanto previsto nei precedenti commi in mate- ria, si riporta un elenco non esaustivo delle principali specie vegetali consigliate per il territorio comunale savonese che, per facilitare la scelta della specie in base allo spazio disponibile, vengono indicativamente classificate in:* *-Alberi di prima grandezza–> a maturità altezza>16m.*	

-Alberi di seconda grandezza–> a maturità 16<h<10m. *-Alberi di terza grandezza–> a maturità non altre i 10m.* *PRIMA GRANDEZZA* *Cedrus spp. (cedri);* *Celtis australis (bagolaro); Castanea sativa (castagna) ; Cupressus sempervirens (cipresso); Eucalyptus spp.* *Fagus sylvatica (faggio comune); Fraxinus excelsior (frassino); Junglans regia (noce);* *Phoenix canariensis;* *Pinus halepensis (pino d'Aleppo);* *Pinus pinea (pino domestico/pino da pinoli); Platanus spp (platano);* *Populus alba (pioppo bianco); Tilia cordata (tiglio);* *Ulmus pumila Washingtonia filifera; Washingtonia robusta* *SECONDA GRANDEZZA* *Acacia dealbata (mimosa); Acer spp.;* *Aesclus hippocastanum; Alnus glutinosa (ontano); Cinnamomum camphora; Cupressocyparis leylandii Ilex aquifolium (agrifoglio);* *Ginkgo biloba* *Laurus nobilis (alloro); Ligustrum vulgaris (ligustro); Magnolia grandiflora; Liquidambar styraciflua Olea europea (olivo);* *Ostrya carpinifolia (carpino nero); Paulownia tomentosa;* *Phoenix dactilifera* *Quercus coccifera (quercia spinosa); Acca sellowiana;* *Albizia;* *Arbutus unedo (corbezzolo) ; Azalea spp* *Berberis spp.; Brahea armata;* *Buxus sempervirens (bosso); Camelia spp. ;* *Catalpa bignonioides; Ceratonia siliqua (carrubo);* *Cercis siliquastrum (albero di Giuda); Chamaerops spp.;* *Cistus spp.;* *Citrus spp. e altri generi (agrumi) ; Cornus mas (corniolo);* *Corylus avellana (nocciolo);* *Quercus cerri; Quercus ilex (leccio);* *Quercus pubescens (roverella); Quercus suber (quercia da sughero);* *Salix;* *Schinus mollis;* *Taxus baccata (tasso); Thuya spp; Trachicarpus fortunei; Sophora japonica Ulmus campestris Ulmus carpinifolia* *TERZA GRANDEZZA (compresi arbusti da non intendersi come piante arboree) Cotoneaster spp.;* *Crataegus spp; Cycas revoluta;* *Cytisus spp. (ginestrino); Diospyros kaki (caco); Eleagnus spp.;* *Eriobotrya japonica (nespolo);* *Euonymus europea (cappello di prete/evonimo) ; Ficus carica (fico);* *Gardenia spp. ; Genista spp. (ginestra); Hibiscus spp. (ibisco);* *Fraxinus ornus (orniello); Ilex spp. (agrifogli);* *Juniperus communis (ginepro); Juniperus spp. (ginepri).* *Jubea chilensis;* *Laburnum (maggiociondolo); Myrtus spp. (mirto);* *Nerium oleander (oleandro); Pistacia lentiscus (pistacchio);* *Pittosporum tobira (pittosforo); Plumbago spp.;* *Prunus avium (ciliegio); Prunus cerasifera ; Prunus mahaleb;* *Punica granatum (melograno); Pyracanta spp.;* *Rosa spp.;* *Rosmarinus officinalis (rosmarino); Salix caprea (salice);* *Sorbus aria (sorbo montano); Spartium junceum (ginestra); Tamarix gallica (tamerice); Teucrium fruticans; Viburnum lantana;* *Viburnum opulus; Viburnum tinus; Yucca spp.* *21. Per le violazioni al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:* *a) per il danneggiamento della chioma, del tronco, dei rami e delle radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 a pianta;* *b) per il taglio, l'abbattimento senza autorizzazione degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 a pianta. La medesima sanzione sarà applicata, altresì, per la violazione di quanto disposto nei precedenti commi 5 e 9;* *c) per la mancata effettuazione, anche a seguito di ingiunzione, degli essenziali interventi di messa in sicurezza, manutenzione, pulizia delle aree verdi la sanzione amministrativa*	

pecuniaria di € 500,00 oltre le relative spese a carico degli inadempienti per l'esecuzione d'ufficio delle attività omesse;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per le diverse fattispecie non previste dai precedenti periodi.

22. Qualora, in ogni caso, siano abbattute piante di proprietà pubblica ovvero sia necessario l'abbattimento delle stesse a seguito di gravi danneggiamenti, ovvero nel caso di abbattimento diretto o conseguenziale di piante appartenenti al verde privato, in violazione alla disciplina di cui al presente articolo, l'autore del fatto o il responsabile in solido, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma e altre norme in materia, dovrà corrispondere una somma equivalente al valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti, calcolato secondo la seguente formula:

V.o.= (b x c x d x e) +f

a = Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezzario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Liguria" ridotti del 26,50% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b = Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2.50-3.00 m).

b = a/10.

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare; 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare; 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria; 1 = pianta senza vigore malata;

0.5 = pianta priva di valore.

d = Indice secondo la localizzazione:

10 = centro (giardini e parchi posti sotto tutela; Area di Interesse Locale Parco delle Mura, Percorso Acquedotto Storico; alberature tutelate);

8 = media periferia; 6 = periferia;

4 = zone rurali – boschi.

e = Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	*Indice*	*Circonferenza (cm)*	*Indice*	*Circonferenza (cm)*	*Indice*
30	*1*	*150*	*15*	*340*	*27*
40	*1,4*	*160*	*16*	*360*	*28*
50	*2*	*170*	*17*	*380*	*29*
60	*2,8*	*180*	*18*	*400*	*30*
70	*3,8*	*190*	*19*	*420*	*31*
80	*5*	*200*	*20*	*440*	*32*
90	*6,4*	*220*	*21*	*460*	*33*
100	*8*	*240*	*22*	*480*	*34*
110	*9,5*	*260*	*23*	*500*	*35*
120	*11*	*280*	*24*	*600*	*40*
130	*12,5*	*300*	*25*	*700*	*45*
140	*14*	*320*	*26*	*800*	*50*

f = Deprezzamento:

a) piante con danni o ferite di modesta entità: 10% ;

b) piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza=: 30% ;

c) piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50% ;

d) piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70% ;

Tale somma verrà utilizzata per interventi migliorativi del patrimonio verde comunale.

Articolo 23

Sicurezza e tutela ambientale - *Corsi d'acqua*

ARTICOLO 21

Sicurezza e tutela ambientale

1.Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione i terreni boschivi , sfalciandoli da arbusti e vegetazione invasiva almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la situazione lo richieda. 2. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali*, fra gli argini dei corsi d'acqua* non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale. 3. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti: a) la balneazione; b) compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati; c) lavare veicoli, oggetti o animali; d) gettare rifiuti o oggetti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere. 4. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti. 5.I proprietari dei terreni limitrofi ai canali e corsi d'acqua sono obbligati a mantenerli puliti, ad assicurare il corretto deflusso delle acque ed evitare che l'acqua venga deviata ed invada i terreni limitrofi nonché quelli situati più a valle. Articolo 24 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde 1.Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività: a)cogliere i fiori, strappare o staccare le fronde, i rami, i frutti, le foglie, incidere i tronchi e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento; b)passare, sedersi o sdraiarsi nelle aiuole o nei siti erbosi in genere dove appositamente indicato il divieto; c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante; d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla	1.Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione i terreni boschivi, sfalciandoli da arbusti e vegetazione invasiva almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la situazione lo richieda. 2. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale. 3. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti: a) la balneazione *in vasche e fontane pubbliche*; b) compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati; c) lavare veicoli, oggetti o animali; d) gettare rifiuti o oggetti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere. 4. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti. 5. I proprietari dei terreni limitrofi ai canali e corsi d'acqua sono obbligati a mantenerli puliti, ad assicurare il corretto deflusso delle acque ed evitare che l'acqua venga deviata ed invada i terreni limitrofi nonché quelli situati più a valle. ARTICOLO 22 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde 1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività: a) cogliere i fiori, strappare o staccare le fronde, i rami, i frutti, le foglie, incidere i tronchi e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento; b) passare, sedersi o sdraiarsi nelle aiuole o nei siti erbosi in genere dove appositamente indicato il divieto; c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante; d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla

quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati; e) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro le piante pietre, bastoni, freccette e qualsiasi altro oggetto; f)collocarvi sedie, baracche, panche, ceste o altre cose qualsiasi, fisse o mobili. 2.Le norme suddette e relative a tutelare la pianta dal danno, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del territorio comunale, anche in luogo privato. 3.Alle violazioni di cui ai precedenti commi, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti, laddove compatibile.	quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati; e) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro le piante pietre, bastoni, freccette e qualsiasi altro oggetto; f) collocarvi sedie, baracche, panche, ceste o altre cose qualsiasi, fisse o mobili. 2. Le norme suddette e relative a tutelare la pianta dal danno, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del territorio comunale, anche in luogo privato. 3. Alle violazioni di cui ai precedenti commi, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti, laddove compatibile.
Articolo 25 Attività consentite in parchi pubblici 1.Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, di ciclo-carrozzelle o di altri veicoli a pedali o di giochi simili,comprese le macchine per bambini, di maneggio animali. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato. 2.Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità. 3.Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e delle macchine per bambini e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti. 4.Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, animali o giochi è obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera, salva espressa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale. 5.Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili, previa concessione della necessaria licenza comunale o titolo abilitativo previsto dalla legge e secondo la disciplina del Regolamento comunale in materia.	ARTICOLO 23 Attività consentite in parchi pubblici 1. Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, di ciclo-carrozzelle o di altri veicoli a pedali o di giochi simili, comprese le macchine per bambini, di maneggio animali. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato. 2. Ai conducenti dei veicoli in questione e fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed e vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocita. 3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e delle macchine per bambini e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti. 4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, animali o giochi e obbligatoria l'esposizione delle tariffe praticate per il noleggio, mentre non e consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse o ricoverate in luoghi appositi, al termine dell'attività giornaliera, salva espressa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale. 5. Può inoltre essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili, previa concessione della necessaria licenza comunale o titolo abilitativo previsto dalla legge e secondo la disciplina del Regolamento comunale in materia.

6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali. 7.In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti dal presente articolo, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata, con provvedimento dell'autorità comunale preposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un giorno a tre mesi e nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione rilasciata. *Articolo 26 Smaltimento rifiuti* *1. E' vietato abbandonare o lasciare in luoghi pubblici e privati, aperti od esposti al pubblico recipienti e sacchetti contenenti rifiuti.* *2. I rifiuti solidi urbani, ben chiusi in sacchetti biodegradabili devono essere posti negli appositi contenitori.* *3. L'Amministrazione comunale, con ordinanza sindacale, può: determinare gli orari di conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta urbano; determinare per casi eccezionali e per periodi di tempo limitati, il divieto di conferimento dei rifiuti nei contenitori; organizzare il sistema di raccolta differenziata, nonché disciplinare particolari attività in materia di rifiuti per eventi particolari.* *4. E' fatto divieto di spostare dalle aree opportunamente riservate e delimitate mediante tracciamento sul suolo, i contenitori e/o recipienti di qualsiasi tipo e destinati alla raccolta differenziata o no di qualsiasi rifiuto solido, ovvero di parcheggiare i veicoli a ridosso degli stessi in modo tale da intralciare o impedire le operazioni di raccolta o di smaltimento.* *5. Fatti salvi gli obblighi normativi in materia, è vietato abbandonare imballaggi di qualunque specie ed altro materiale attorno o in prossimità dei contenitori e/o recipienti.* *6. Gli imballaggi e i rifiuti destinati alla raccolta differenziata devono essere collocati negli appositi contenitori.* *7. I rifiuti voluminosi (quali cartone, cassettame, materiale da imballaggio, etc.) prima di essere introdotti negli appositi contenitori devono essere compattati per ottenere il minimo ingombro.* *8. Nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie cittadine vanno introdotti oggetti vari di piccola pezzatura mentre è vietato il loro uso per deporvi sacchetti pieni di rifiuti o comunque materiale la cui sistemazione più opportuna è all'interno dei normali contenitori all'uopo predisposti.* *TITOLO VI* *DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI* *Articolo 27* *Detenzione e custodia di cani e di altri animali* *1. Facendo proprio l'assunto che il progressivo utilizzo di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo-animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, il presente regolamento disciplina l'opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi, la sicurezza dei cittadini ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.* *2. E' vietato nei centri abitati del Comune lasciare vagare, detenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica o*	6. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali. 7. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti previsti dal presente articolo, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata, con provvedimento dell'autorità comunale preposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un giorno a tre mesi e nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione rilasciata. *TITOLO VI* *TUTELA DEGLI ANIMALI* *Si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 46 del 18/09/2017 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018*

privata quiete o che creino molestia per esalazioni od altri inconvenienti accertati dagli organi preposti. *3. Nel caso sopraddetto gli agenti competenti, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno, con atto scritto, ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata. Ove, a seguito della diffida, venissero accertate ulteriori violazioni, l'animale potrà essere sequestrato e affidato al canile comunale con spese di mantenimento e quant'altro a carico del proprietario o del detentore dell'animale. Fermo restando quanto indicato al precedente periodo in merito alle spese, gli animali non reclamati entro sessanta giorni dall'allontanamento possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali.* *4. I cani di qualunque razza o taglia quando si trovino in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso devono essere debitamente custoditi e tenuti al guinzaglio, fatte salve le aree per cani, appositamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale (aree canine). I cani che hanno morsicato persone o altri animali devono essere debitamente custoditi e tenuti sempre al guinzaglio e con la museruola quando si trovino in luogo pubblico o aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso o nei locali pubblici, nonché anche nelle aree canine. Ciò, fatta salva la normativa speciale, nazionale o regionale, che disciplina la materia. In tal senso, devono essere osservate tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.* *5. I cani non regolarmente custoditi secondo quanto stabilito dai commi precedenti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, devono essere immediatamente condotti in luogo privato e nella disponibilità del proprietario o detentore. Non si procede all'allontanamento, qualora la custodia del cane possa essere immediatamente adeguata, a quanto sopra prescritto, nel luogo dell'accertamento. In assenza dell'avente titolo, il cane sarà accalappiato e custodito nel canile comunale. Nel caso di custodia presso il canile comunale, si applica la disciplina di cui al terzo comma, ultimo periodo, del presente articolo.* *6. A guardia delle proprietà private (case, orti, giardini), gli animali devono essere tenuti, attraverso idonea recinzione, in modo che non possano aggredire o arrecare danno a terzi, nonché provocare ingiusto fastidio o disturbo. E' fatto in ogni caso divieto di detenere i cani alla catena od altro strumento di costrizione similare. E' fatto obbligo di apporre segnalazioni visibili esterne alla proprietà privata della presenza di cani a guardia della proprietà stessa.* *7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.* *8. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.* *10. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.* *Articolo 28* *Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico* *1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i giardini e i parchi, purché custoditi con le modalità di cui all'articolo 27, in quanto applicabile, purché non arrechino disturbo o non creino pericolo. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate e destinate a giochi per bambini, quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, nonché nei siti erbosi dei giardini pubblici o aiuole del territorio comunale ove sia stato apposto specifico cartello di divieto.* *2. Chi svolge le funzioni di rappresentanza nell'edificio pubblico o privato o il titolare di un esercizio ove si svolge un'attività quale commerciale, artigianale, industriale e simili ha facoltà di limitare l'accesso degli animali all'interno del proprio immobile, previa*	

comunicazione mediante esposizione di idoneo avviso, visibile dall'esterno. *3. La persona non vedente ha in ogni caso diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, anche privo di museruola, all'interno dell'edificio o esercizio.* *4. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.* *Articolo 29* *Regole per l'utilizzo degli animali* *1. E' vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.* *2. E' vietato esporre animali in vetrina oppure in altro luogo direttamente visibile dalla via pubblic a ad eccezione delle manifestazioni a carattere animalista regolarmente autorizzate.* *Articolo 30 Colonie feline* *1. Le colonie feline sono identificate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'apposita normativa che regola la materia, ricordando che, ai sensi di legge, le stesse sono tutelate e, in particolare, i gatti che le compongono non possono essere allontanati dal loro habitat.* *2. Il Comune riconosce e favorisce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e ai quali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Costoro sono tenuti a mantenere le colonie in buono stato di pulizia e di decoro e collaborare con il Comune, le associazioni animaliste riconosciute ed il Servizio Veterinario ASL2 nei censimenti e nelle operazioni di sterilizzazione.* *3. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:* *a) mantenerle in buono stato di decoro e di pulizia.* *Articolo 31* *Alimentazione e stazionamento degli animali* *1. E' proibito da parte di chiunque, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e nei cortili condominiali, provvedere all'alimentazione degli animali (per i colombi vedi capoverso successivo), qualora l'attività possa creare disturbo o fastidio a terzi o creare nocumento all'igiene pubblica ovvero sporcare il suolo.* *Per quanto attiene ai colombi è fatto divieto di provvedere all'alimentazione anche nei luoghi privati.* *2. Tale divieto si estende anche ai luoghi privati, qualora l'attività possa creare disturbo o fastidio a terzi o creare nocumento all'igiene pubblica.* *3. I proprietari di edifici, incluse le proprietà di enti pubblici, gli amministratori dei condomini e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili situati nei centri abitati del territorio comunale deve provvedere a collocare sui tetti, sui terrazzi, sui davanzali, nei cortili e in qualsivoglia pertinenza o accessorio degli edifici, quali luoghi abituali o permanenti di sosta dei colombi, idonei dissuasori volti ad impedire lo stazionamento dei volatili. E' vietato comunque il divieto di collazione di dissuasori ad emittenza sonora percepibile dall'orecchio umano o di nocumento alle persone o alla vita degli animali.* *4. I soggetti di cui al precedente comma 3 del presente articolo, devono altresì provvedere, in tutto il territorio comunale, a risanare e a ripulire i luoghi, nessuno escluso, nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano, nonché chiudere, eventualmente previa operazione di risanamento e pulizia di cui al precedente periodo, con apparati inamovibili e resistenti gli accessi, ovvero gli anfratti, ove i colombi possono introdursi e stazionare, avendo cura di verificare, prima della chiusura di detti accessi/anfratti, che non rimangano imprigionati volatili al loro interno.* *5. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi o dell'adeguamento a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo a cura del trasgressore. Qualora il*	

trasgressore non provveda si potrà procedere d'ufficio, restando le spese occorse a carico dei responsabili. *6. L'alimentazione di felini, anche non costituiti in colonie, è ammessa purché tale attività non crei nocumento all'igiene pubblica ovvero alla pulizia del suolo o al decoro urbano ed i residui di cibo e acqua vengano raccolti.* *Articolo 32* *Bisogni corporali degli animali* *1. E' fatto obbligo ai proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.* *2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, ivi incluse le aree canine di cui al precedente articolo 27.* *3. Le aree canine sono spazi ove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per le persone, per altri animali, o arrechino danni a cose, fermo restando quanto previsto per i cani, di cui all'articolo 27 comma 4 del presente regolamento, che hanno morsicato persone o altri animali. Dette aree sono individuate con provvedimento dell'ufficio comunale preposto ed individuate mediante appositi cartelli e delimitazione fisiche.* *4. Le aree canine ubicate in fregio ad edifici di civile abitazione, onde evitare ingiusto disturbo agli abitanti ivi residenti, non potranno essere utilizzate nella fascia oraria dalle 23.00 alle 06.00.* *5. Chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale deve sempre essere in possesso di sacchetti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani evitando così ogni loro dispersione.* *6. La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.* *7. La disciplina del presente articolo non si applica ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, qualora utilizzati da persone non vedenti.* TITOLO VII ATTIVITÀ LAVORATIVE Articolo 33 Definizione di attività lavorative 1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti di tutti i settori, incluse le attrazioni, gli spettacoli viaggianti e le attività artistica su strada. Il presente Regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività. Quando nel presente Regolamento si fa riferimento alle attività commerciali, si intendono gli esercizi indicati nel Testo unico regionale in materia di commercio. Articolo 34 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	TITOLO VII ATTIVITÀ LAVORATIVE ARTICOLO 24 Definizione di attività lavorative 1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti di tutti i settori, incluse le attrazioni, gli spettacoli viaggianti e le attività artistica su strada. Il presente Regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività. Quando nel presente Regolamento si fa riferimento alle attività commerciali, si intendono gli esercizi indicati nella legge regionale in materia di commercio. ARTICOLO 25 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1.Al fine di tutelare e promuovere il decoro e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati. 2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, il suolo pubblico concesso per la collocazione di tavoli, sedie e beni strumentali all'esercizio dell'attività svolta o il dehors autorizzato, liberandoli da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura. 3.L'onere di cui al comma precedente è esteso anche ai commercianti su aree pubbliche. 4.E' proibito agli esercenti il commercio gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività. 5. E' proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione. Articolo 35 Negozi e articoli per soli adulti 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. 2.I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi che vendono prodotti o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici. 3.Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico, nonché a meno di 300 metri da scuole, chiese o luoghi di culto e servizi educativi. 4. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.	1. Al fine di tutelare e promuovere il decoro e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati. 2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, il suolo pubblico concesso per la collocazione di tavoli, sedie e beni strumentali all'esercizio dell'attivita svolta o il dehors autorizzato, liberandoli da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura. 3. L'onere di cui al comma precedente e esteso anche ai commercianti su aree pubbliche. 4. E' proibito agli esercenti il commercio gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività. 5.E' proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione. ARTICOLO 26 Negozi e articoli per soli adulti 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, cosi come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, e ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione. 2. I suddetti esercizi commerciali, cosi come gli altri negozi che vendono prodotti o materiale a contenuto erotico e/o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici. *I contenuti del presente articolo dovranno essere certificati nella scia.* 3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico, nonché a meno di 500 metri da scuole, chiese o luoghi di culto e servizi educativi. 4. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, con l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.

Articolo 36 Pulizia delle vetrine 1. Le vetrine delle attività commerciali devono essere mantenute in buono stato di pulizia e di decoro. A tal fine l'occupazione momentanea con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita sino alle ore 9,30, fermo restando l'obbligo di garantire, il transito pedonale per uno spazio non inferiore a metri uno e venti di larghezza. *Le ditte e le imprese che eseguono la pulizia delle vetrine per conto di terzi dovranno richiedere il relativo permesso all'Autorità comunale, in qualunque ora avvengano le occupazioni.*	ARTICOLO 27 Pulizia delle vetrine 1. Le vetrine delle attività commerciali devono essere mantenute in buono stato di pulizia e di decoro. A tal fine l'occupazione momentanea con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, e consentita sino alle ore 10,00, fermo restando l'obbligo di garantire, il transito pedonale per uno spazio non inferiore a metri uno e venti di larghezza.
Articolo 37 Obblighi dei titolari di attività commerciali 1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, l'esercente non può rifiutare la vendita di un prodotto offerto al pubblico a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo. Il prodotto offerto e posto in vetrina è soggetto alla disposizione del periodo precedente ma l'esercente può differire la consegna al momento del rinnovo della vetrina, mentre il corrispettivo deve essere pagato subito dal richiedente, salvi diversi accordi fra le parti. 2.Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita e dedicare agli stessi un'apposita vetrina o collocazione diversa da quella dei prodotti in vendita. 3. L'esposizione all'esterno di alimenti deve attenersi e alle norme del Regolamento di igiene e degli alimenti. 4. Gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo, posti in locali chiusi, devono avere all'ingresso del locale e su spazio privato almeno un posacenere per il deposito delle sigarette da parte dell'avventore prima che acceda al locale.	ARTICOLO 28 Obblighi dei titolari di attività commerciali 1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, l'esercente non può rifiutare la vendita di un prodotto offerto al pubblico a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo. Il prodotto offerto e posto in vetrina e soggetto alla disposizione del periodo precedente ma l'esercente può differire la consegna al momento del rinnovo della vetrina, mentre il corrispettivo deve essere pagato subito dal richiedente, salvi diversi accordi fra le parti. 2. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, e d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita e dedicare agli stessi un'apposita vetrina o collocazione diversa da quella dei prodotti in vendita. 3. L'esposizione all'esterno di alimenti deve attenersi e alle norme del Regolamento di igiene e degli alimenti. 4. Gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo, posti in locali chiusi, devono avere all'ingresso del locale e su spazio privato almeno un posacenere per il deposito *in sicurezza* delle sigarette da parte dell'avventore prima che acceda al locale.
Articolo 38 Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce 1. Fatti salvi gli obblighi di legge, tutti coloro che effettuino attività di vendita, a qualsiasi titolo,	ARTICOLO 29 Pubblicità *degli orari di vendita*, dei prezzi ed indicazione della merce 1. Fatti salvi gli obblighi di legge e *di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e di chiusura infrasettimanale o nei giorni festivi, tutti coloro che effettuino attività di vendita, a qualsiasi titolo, devono indicare in modo*

devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci o degli oggetti esposti. Eventuali cartelli indicanti “vetrina in allestimento” dovranno riportare la data di inizio allestimento e non potranno essere utilizzati per periodi superiori ai 2 (due) giorni; in tal senso dovrà essere rispettata la normativa regionale che disciplina la materia. 2.Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati o ricondizionati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" o “ricondizionato”, delle dimensioni minime di mq. 0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.	*ben chiaro e leggibile l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio comunicato al SUAP del comune, come previsto dalla vigente normativa.* Inoltre devono esporre i prezzi delle merci o degli oggetti esposti. Eventuali cartelli indicanti “vetrina in allestimento” dovranno riportare la data di inizio allestimento e non potranno essere utilizzati per periodi superiori ai 2 (due) giorni; in tal senso dovrà essere rispettata la normativa regionale che disciplina la materia. 2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati o ricondizionati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" o “ricondizionato”, delle dimensioni minime di mq. 0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia. *3. la violazione al presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalla legge, è sanzionata in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del TULPS quale abuso del titolo, e qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza siano violate per più di due volte la licenza è sospesa da tre a cinque giorni.* *4. Fatta salva la facoltà del Comune di emanare, con eventuale successivo atto ed in conformità a quanto indicato nella circolare ministeriale 3644/C del 28/10/2011, per gli esercizi di somministrazione ed attività artigianali alimentari specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, specie al consumo di alcolici.*
Articolo 39 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi 1.*Previa concessione è permesso collocare sul suolo pubblico i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola.* Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio. Ogni eccesso sarà oggetto di apposita diffida dell’autorità comunale preposta ai controlli alla quale seguirà sanzione amministrativa in caso di mancato adeguamento.	ARTICOLO 30 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi 1. *Previa autorizzazione e permesso collocare sul suolo pubblico merce non deperibile collocata su apposite bacheche o cavalletti, poste a ridosso dellingresso dell’esercizio, fatte salve tutte le prescrizioni imposte dal Codice della Strada.* Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio. Ogni eccesso sarà oggetto di apposita diffida dell’autorità comunale preposta ai controlli alla quale seguirà sanzione amministrativa in caso di mancato adeguamento.

2.Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno. 3.E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti. 4. Fatto salva la necessità di apposito atto *concessorio*, per l'occupazione del suolo pubblico, la merce esposta deve essere mantenuta in maniera decorosa.	2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno. 3. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti. 4. Fatto salva la necessità di apposito atto autorizzaztivo, per l'occupazione del suolo pubblico, la merce esposta deve essere mantenuta in maniera decorosa. 5*. Le concessioni e/o autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate in qualsiasi momento dall'ufficio che ha emesso l'atto nel caso debbano essere restituite alla libera fruibilità dei cittadini.*
Articolo 40 Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service) 1. I titolari delle attività commerciali in cui è possibile da parte del consumatore scegliere direttamente la merce non confezionata quale ad esempio la frutta, la verdura, gli ortaggi, devono mettere a disposizione della clientela guanti e sacchetti monouso nelle immediate vicinanze dei banchi di collocazione della merce stessa. 2.Il cliente che sceglie direttamente la merce ha l'obbligo di utilizzare i guanti e i sacchetti messi a disposizione dal titolare dell'attività commerciale.	ARTICOLO 31 Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service) 1. I titolari delle attività commerciali in cui e possibile da parte del consumatore scegliere direttamente la merce non confezionata quale ad esempio la frutta, la verdura, gli ortaggi, devono mettere a disposizione della clientela guanti e sacchetti monouso nelle immediate vicinanze dei banchi di collocazione della merce stessa. 2. Il cliente che sceglie direttamente la merce ha l'obbligo di utilizzare i guanti e i sacchetti messi a disposizione dal titolare dell'attività commerciale. *Il mancato utilizzo consente all'esercente la possibilità di rifiutare la vendita al soggetto autore.*
Articolo 41 Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento 1. Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di frutta, di ortaggi, di giocattoli e, in generale, di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati, mediante l'uso di strumenti di amplificazione della voce, *salvo autorizzazione*.	ARTICOLO 32 Grida di rivenditori e vendita mediante imbonimento 1. Sono vietate, *salvo autorizzazione*, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di frutta, di ortaggi, di giocattoli e, in generale, di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati, mediante l'uso di strumenti di amplificazione della voce. *Con apposita ordinanza si possono individuare zone e orari idonei.*
Articolo 42 Artisti di strada 1. Sono considerati "arti di strada" le attività artistiche svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione, quali a titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo le	ARTICOLO 33 Artisti di strada 1. Sono considerati "arti di strada" le attività artistiche svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione, quali a titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo le

attività di acrobata, burattinaio, cantante, contorsionista, danzatore, disegnatore, giocoliere, mimo, suonatore. 2.Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe *agli ospedali* ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno, disturbo o pregiudizio alla normale attività di tali servizi. *3. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:* *a) dalle ore 9.30 alle 23.00 - dal 1° maggio al 30 settembre;* *b) dalle ore 9.30 alle 21.00 - dal 1° ottobre al 30 aprile.* 4.L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, deve avvenire nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e *per l'applicazione del relativo canone per i "mestieri girovaghi".* 5.Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. 6. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione. 7.Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe, ferma restando la disciplina contenuta nel presente articolo e nel Regolamento comunale di cui al precedente comma quattro. 8.*Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.*	attività di acrobata, burattinaio, cantante, contorsionista, danzatore, disegnatore, giocoliere, mimo, suonatore. 2. Non e consentito esercitare l'attivita di artista di strada nelle zone limitrofe alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno, disturbo o pregiudizio alla normale attività di tali servizi. *E' sempre necessario l'assolvimento degli obblighi nei riguardi della SIAE se l'artista di strada usa un repertorio musicale non originale.* 3.L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, deve avvenire *con minimo ingombro* e nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, ne ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attivita in questione. 5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione. 6. Per la promozione delle attività commerciali e consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe, ferma restando la disciplina contenuta nel presente articolo e nel Regolamento comunale di cui al precedente comma terzo.

9. In ogni caso chiunque eserciti “l'arte di strada” deve sottostare alle disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.	7. In ogni caso chiunque eserciti “l'arte di strada” deve sottostare alle disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.
Articolo 43 Manifestazioni temporanee 1.Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti. 2.Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio dato in concessione o comunque occupato, fatta salva, in quest'ultimo caso l'irrogazione della sanzione. 3. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l’Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze. 4.Per aree o zone di particolare pregio, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, la concessione potrà prevedere prescrizioni atte a prevenire qualsiasi danno o imbrattamento.	ARTICOLO 34 Manifestazioni temporanee 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, cosi come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti. 2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio dato in concessione o comunque occupato, fatta salva, in quest'ultimo caso l'irrogazione della sanzione. 3. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l’Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze. 4. Per aree o zone di particolare pregio, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, la concessione potrà prevedere prescrizioni atte a prevenire qualsiasi danno o imbrattamento.
Articolo 44 Raccolta stracci o materiale vario 1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati o altro materiale vario, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico o aperto al pubblico, che dovrà in ogni caso essere lasciato pulito e libero da ogni ingombro. Dette attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normativa che disciplina la materia e previa autorizzazione delle autorità preposte.	ARTICOLO 35 Raccolta stracci o materiale vario 1. Chiunque svolga l'attivita di recupero di stracci o altri oggetti usati o altro materiale vario, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico o aperto al pubblico, che dovrà in ogni caso essere lasciato pulito e libero da ogni ingombro. Dette attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normativa che disciplina la materia e previa autorizzazione delle autorità preposte. *Nel caso vengano raccolti attraverso contenitori in strada gli stessi oltre ad essere soggetto alla norma sull’occupazione di suolo pubblico, dovranno contenere apposita targa dove reperire i contatti con il gestore il quale è tenuto al corretto mantenimento dell’apparato. Nel caso il*

	contenitore versi in stato di abbandono ed il soggetto gestore non provvede a regolarizzare la situazione l'ufficio che ha emesso l'autorizzazione provvede a revocarla ed a rimuovere il contenitore addebitando le relative spese.
TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'
Articolo 45 Collaborazione tra Comune e cittadini 1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 comma 4° della Costituzione, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.	ARTICOLO 36 Collaborazione tra Comune e cittadini 1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 comma 4° della Costituzione, può sottoscrivere, sentito il parere della Polizia Municipale, convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.
Articolo 46 Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini 1. Per i fini di cui al presente Regolamento, nonché a tutela della sicurezza urbana, ad ogni progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà tenersi conto del rispetto dei principi di cui al presente regolamento. A tal fine il progetto sarà accompagnato da un parere della Polizia Locale, se del caso, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza.	ARTICOLO 37 Progettazione urbanistica e prevenzione dei crimini 1. Per i fini di cui al presente Regolamento, nonché a tutela della sicurezza urbana, ad ogni progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà tenersi conto del rispetto dei principi di cui al presente regolamento. A tal fine il progetto sarà accompagnato da un parere della Polizia Municipale, se del caso, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Articolo 47 Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani 1.I terreni e gli spazi urbani privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte delle persone che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti. 2.I proprietari di terreni e degli spazi urbani privati all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. I proprietari di terreni posti fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di	ARTICOLO 38 Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani 1. I terreni e gli spazi urbani privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte delle persone che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti. 2. I proprietari di terreni e degli spazi urbani privati all'interno del centro abitato, cosi come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. I proprietari di terreni posti fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di

porre in atto tute le misure di sorveglianza dissuasione o impedimento atte ad impedire il deposito abusivo di rifiuti, qualora esso sia ripetuto o sistematico l'obbligo alla recinzione. 3.Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione. Articolo 48 Comportamenti vietati 1. Al fine di garantire la sicurezza urbana è vietato: a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione; b)intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, in particolare di quelle con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti; c)effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati; d)fatte salve le altre vigenti disposizioni di legge, sporcare od occupare i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta, carta e qualsiasi altro materiale; e) cintare con filo di ferro spinato o collocare offendicula nelle proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico. Tale divieto non è esteso alle zone rurali e alle caserme delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate; f) impedire od ostacolare l'attività dell'accalappiacani nell'esercizio delle sue funzioni. Nel divieto rientra anche favorire la fuga dell'animale destinato ad essere catturato. Articolo 49 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri 1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e il decoro dell'immobile.	porre in atto tute le misure di sorveglianza dissuasione o impedimento atte ad impedire il deposito abusivo di rifiuti, qualora esso sia ripetuto o sistematico l'obbligo alla recinzione. 3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, e fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione. ARTICOLO 39 Comportamenti vietati 1. Al fine di garantire la sicurezza urbana e vietato: a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione; b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, in particolare di quelle con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti; c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati; d) fatte salve le altre vigenti disposizioni di legge, sporcare od occupare i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico. A tal fine e proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta, carta e qualsiasi altro materiale; e) cintare con filo di ferro spinato o collocare offendicula nelle proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico. Tale divieto non e esteso alle zone rurali, zone periferiche del territorio e alle caserme delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate; f) impedire od ostacolare l'attività dell'accalappiacani nell'esercizio delle sue funzioni. Nel divieto rientra favorire la fuga dell'animale destinato ad essere catturato. ARTICOLO 40 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri 1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, e vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e il decoro dell'immobile.

2.E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti.Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione. 3.Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Savona si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers. *4. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e le serramenta prospicienti l'esterno, il portico e le scale. La facciata, le porte, le finestre e qualsiasi altra parte dell'edificio esposta al pubblico dovrà essere convenientemente colorata e mantenuta in buono stato di conservazione secondo le indicazioni dell'ufficio comunale preposto. I proprietari o i titolari di un diritto personale di godimento dell'edificio o l'amministratore del condominio hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.* 5.Alle violazioni di cui al presente articolo, previa avvenuta diffida, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione degli oggetti. Articolo 50 Carovane Nomadi 1. E' fatto divieto alle carovane di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi a ciò	2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione. 3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Santa Maria Capua Vetere si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers. 4. Alle violazioni di cui al presente articolo, previa avvenuta diffida, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione degli oggetti. ARTICOLO 41 Carovane Nomadi 1. E' fatto divieto alle carovane di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi a ciò

destinati dalla Autorità competente e disciplinate con apposito regolamento. Articolo 51 Disposizioni preventive contro gli incendi 1.In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, fatto comunque salvo il divieto assoluto in occasione della dichiarazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi, è consentito bruciare sterpaglie, nonché rami e fogliame derivanti dalle operazioni di potatura, purché in assenza di vento e ad una distanza non inferiore a cento metri, dalle case, dagli edifici, e da tutti gli altri siti indicati nell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. Durante l'accensione del fuoco devono essere adottate le cautele necessarie a difendere la propria o la altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento o possa riaccendersi per autocombustione. Rientrano fra le cautele obbligatorie da adottare la presenza di apposito idrante o tubazione collegati a presa d'acqua o contenitori pieni d'acqua, pronti e idonei all'uso. In ogni caso le eventuali emissioni di fumo non devono provocare danno o molestia a terzi o creare pericolo o semplicemente diminuzione della visibilità a chi transita sulla strada pubblica o ad uso pubblico. 2.In linea generale, è vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all’interno di edifici o aree private. 3.Salvo quanto disposto dalle specifiche normative in materia, chiunque intenda detenere nel territorio comunale, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di autorizzazione scritta da rilasciarsi a cura dell'Autorità comunale, qualora se ne ravvisino i presupposti, la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere costantemente e rigorosamente osservate. A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi. In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi per ciascuna sostanza che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.	destinati dalla Autorità competente e disciplinate con apposito regolamento. ARTICOLO 42 Disposizioni preventive contro gli incendi 1. In tutto il centro abitato e vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, fatto comunque salvo il divieto assoluto in occasione della dichiarazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi, e consentito bruciare sterpaglie, nonché rami e fogliame derivanti dalle operazioni di potatura, purché in assenza di vento e ad una distanza non inferiore a cento metri, dalle case, dagli edifici, e da tutti gli altri siti indicati nell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r. d. 18 giugno 1931, n. 773) e in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. Durante l'accensione del fuoco devono essere adottate le cautele necessarie a difendere la propria o la altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento o possa riaccendersi per autocombustione. Rientrano fra le cautele obbligatorie da adottare la presenza di apposito idrante o tubazione collegati a presa d'acqua o contenitori pieni d'acqua, pronti e idonei all'uso. In ogni caso le eventuali emissioni di fumo non devono provocare danno o molestia a terzi o creare pericolo o semplicemente diminuzione della visibilità a chi transita sulla strada pubblica o ad uso pubblico. 2. In linea generale, e vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all’interno di edifici o aree private. 3. Salvo quanto disposto dalle specifiche normative in materia, chiunque intenda detenere nel territorio comunale, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di autorizzazione scritta da rilasciarsi a cura dell'Autorità comunale, qualora se ne ravvisino i presupposti, la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere costantemente e rigorosamente osservate. A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi. In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi per ciascuna sostanza che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.

L'autorizzazione non è necessaria per la detenzione in abitazioni private di un quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg. (cinque chilogrammi), delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia ed alcool. Articolo 52 Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico 1.Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno). 2. La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta con guaina anch'essa metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas petrolio liquefatto (g.p.l.). Le giunzioni del tubo flessibile, omologato e corrispondente alla normativa che disciplina la materia, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 3. Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio. 4.L'autorità comunale potrà prescrivere di volta in volta l'obbligo di applicazione di dispositivi di sicurezza alle bombole o a qualsiasi altra apparecchiatura atti ad eliminare la fuoriuscita di gas o di qualsiasi altra materia, al fine di garantire l'incolumità della persona. L'inottemperanza a detta prescrizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00. Articolo 53 Accatastamento materiale legnoso 1. Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili o in qualsiasi altro luogo scoperto legna o altro materiale di facile accensione, salvo che per detto deposito non vengano adottate le cautele atte ad evitare la combustione, il propagarsi di fuoco o l'incendio.	L'autorizzazione non e necessaria per la detenzione in abitazioni private di un quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg. (cinque chilogrammi), delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia ed alcool. ARTICOLO 43 Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico 1. Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno). 2. La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta con guaina anch'essa metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas petrolio liquefatto (g.p.l.). Le giunzioni del tubo flessibile, omologato e corrispondente alla normativa che disciplina la materia, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 3. Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio. 4.L'autorita comunale potrà prescrivere di volta in volta l'obbligo di applicazione di dispositivi di sicurezza alle bombole o a qualsiasi altra apparecchiatura atti ad eliminare la fuoriuscita di gas o di qualsiasi altra materia, al fine di garantire l'incolumità della persona. L'inottemperanza a detta prescrizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00. ARTICOLO 44 Accatastamento materiale legnoso 1. Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili o in qualsiasi altro luogo scoperto legna o altro materiale di facile accensione, salvo che per detto deposito non vengano adottate le cautele atte ad evitare la combustione, il propagarsi di fuoco o l'incendio.

Articolo 54 Prescrizione per i depositi di combustibili 1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente infiammabili devono essere separati da quelli facenti parte di fabbriche e/o officine che facciano uso del fuoco per le loro lavorazioni. In detti locali non si può accendere né portar fuoco né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.	ARTICOLO 45 Prescrizione per i depositi di combustibili 1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente infiammabili devono essere separati da quelli facenti parte di fabbriche e/o officine che facciano uso del fuoco per le loro lavorazioni. In detti locali non si può accendere ne portar fuoco ne usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.
Articolo 55 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere 1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti: a)compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, sputare; b)contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione; c) esercitare la prostituzione; d) propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure; e) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso, con particolare riguardo a parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi turistici; f)salire sui monumenti, sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto o di cultura o destinati alla memoria dei defunti, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree pubbliche ove insistono complessi monumentali, ovvero nelle aree pubbliche interessate da rilevanti flussi turistici; g) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi o sedersi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altri parti di veicoli;	ARTICOLO 46 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere 1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti: a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, sputare; b) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione; c) esercitare la prostituzione; d) propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure; e) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso, con particolare riguardo a parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi turistici; f) salire sui monumenti, sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto o di cultura o destinati alla memoria dei defunti, nei parchi e giardini pubblici, nelle aree pubbliche ove insistono complessi monumentali, ovvero nelle aree pubbliche interessate da rilevanti flussi turistici; g) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi o sedersi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture pubbliche. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altri parti di veicoli;

h) lavare veicoli, carri e simili o animali e in generale qualsiasi cosa; i) effettuare riparazioni dei veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito; l) lavare biancheria, panni e quant'altro, se non negli appositi locali o nelle lavanderie; m) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani o qualsiasi altro arredo pubblico; n) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare in maniera incontrollata rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via; o) effettuare in ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 21 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili senza adottare la massima cautela in modo da evitare qualsiasi disturbo alla quiete; p) utilizzare nello svolgimento di qualsiasi attività megafoni, sirene e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato; q) produrre esalazioni moleste che si propagano verso luoghi pubblici o privati. A tal fine si considerano molesti i fumi e gli odori idonei a disturbare il sistema percettivo - sensoriale di una o più persone anche per la semplice modificazione della naturale situazione preesistente. Articolo 56 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande 1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare: a) nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente; b) negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento sindacale, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo	h) lavare veicoli, carri e simili o animali e in generale qualsiasi cosa; i) effettuare riparazioni dei veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito; l) lavare biancheria, panni e quant'altro, se non negli appositi locali o nelle lavanderie; m) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani o qualsiasi altro arredo pubblico; n) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare in maniera incontrollata rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via; o) effettuare in ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 24 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili senza adottare la massima cautela in modo da evitare qualsiasi disturbo alla quiete; p) utilizzare nello svolgimento di qualsiasi attività megafoni, sirene e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato; q) produrre esalazioni moleste, *anche attraverso il transito di veicoli,autocarri o altro mezzo,* che si propagano verso luoghi pubblici o privati. A tal fine si considerano molesti i fumi e gli odori idonei a disturbare il sistema percettivo - sensoriale di una o più persone anche per la semplice modificazione della naturale situazione preesistente. ARTICOLO 47 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande 1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare: a) nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale, e vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente; b) negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento sindacale, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo

svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi; c) nei parchi, nei giardini situati nel territorio del comune di Savona è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione ad eccezione della detenzione in contenitori integri. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga nei pubblici esercizi o sui plateatici ad essi concessi o nella aree ad essi immediatamente prospicienti, nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate o promosse dell'Amministrazione Comunale. 2.E' vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati. 3. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi qualora i contenitori siano stati abbandonati, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, delle sostanze alcoliche che servirono a commettere la violazione di cui alla lettera c) ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81. Articolo 56 bis Misure a tutela del decoro di particolari luoghi *Chiunque stazioni od occupi, anche parzialmente, parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi turistici, situati nel territorio del comune di Savona, in violazione alle norme previste dall'articolo 48 comma 1 lett. a) e lett. b), all'articolo 50, all'articolo 55 comma 1 lett. a), lett. b), lett. c), lett. e), lett. f), del presente regolamento, od in violazione degli articoli 688 e 726 del c.p., e ponendo in essere condotte che per le modalità con le quali vengono poste in essere, ne impediscono la loro accessibilità e la loro libera generalizzata fruizione, con particolare riguardo a quella dei bambini, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in tema di sicurezza delle città.* *Tale divieto non si applica ad eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'amministrazione Comunale o dagli Enti interessati.*	svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi; c) nei parchi, nei giardini situati nel territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere e vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione ad eccezione della detenzione in contenitori integri. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga nei pubblici esercizi o sui plateatici ad essi concessi o nella aree ad essi immediatamente prospicienti, nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate o promosse dell'Amministrazione Comunale. 2. E' vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati. 3. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi qualora i contenitori siano stati abbandonati, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, delle sostanze alcoliche che servirono a commettere la violazione di cui alla lettera c) ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81. ARTICOLO 48 *Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.* *Le aree urbane individuate nella città di Santa Maria Capua Vetere su cui insistono plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, monumenti, altri istituti e luoghi di cultura, luoghi interessati da consistenti flussi turistici, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della legge n. 48/2017, sono:* *Centro storico;* *Anfiteatro Campano (compreso tra piazza Adriano, arco di Adriano e parco urbano);* *luoghi di culto e cimitero cittadino per un diametro di 500 metri dagli stessi;* *plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso) per un diametro di 500 metri dagli stessi;* *parcheggi pubblici;* *parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale* *corsoDe Carolis, corso Garibaldi, via Mazzocchi, piazza F.lli De Simone;*

	via Avezzana, via Grandi, via Lussemburgo, via Mascagni, via Mastantuono, viale Kennedy; *area stazione FS per un diametro di 500 metri dalla stessa;* *l'area fiera e mercato per un diametro di 500 metri dagli stessi;* *via Giovanni Paolo I e viale del Consiglio d'Europa, via dei Romani;* *In tali aree chiunque stazioni od occupi, anche parzialmente, parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, universitari, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi turistici, situati nel territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere, in violazione alle norme previste dall'articolo 46, dall'articolo 47, dall'articolo 52, del presente regolamento, od in violazione degli articoli 688 e 726 del c.p., e ponendo in essere condotte che per le modalità con le quali vengono poste in essere, ne impediscono la loro accessibilità e la loro libera generalizzata fruizione, con particolare riguardo a quella dei bambini, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in tema di sicurezza delle città.* *Tale divieto non si applica ad eventi regolarmente autorizzati o patrocinati dall'amministrazione Comunale o dagli Enti interessati, purché rientranti nelle regole di safety e security. La prima rivolta per lo più alla prevenzione di infortuni e malattie professionali nei lavoratori e la seconda, più ampiamente, a cittadini e lavoratori come risposta ai pericoli di criminalità e terrorismo.*
Articolo 57 Disposizioni in caso di incendio 1. I proprietari e i conduttori di edifici prospicienti le strade o le piazze in cui si manifesta un incendio e quelli dei viali adiacenti devono dare accesso alle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e, se necessita, permettere che sia attinta acqua dalle loro condutture idrauliche.	ARTICOLO 49 Disposizioni in caso di incendio 1. I proprietari e i conduttori di edifici prospicienti le strade o le piazze in cui si manifesta un incendio e quelli dei viali adiacenti devono dare accesso alle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e, se necessita, permettere che sia attinta acqua dalle loro condutture idrauliche.
Articolo 58 Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso 1. La vernice fresca, qualora possa venire potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via o altre persone, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno. 2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni	ARTICOLO 50 Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso 1. La vernice fresca, qualora possa venire potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via o altre persone, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno. 2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, cosi come ogni

manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non creare pericolo per la collettività. 3.E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità. 4.Chiunque esegue operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altro materiale deve curare che non resti ingombrato o lordato il suolo pubblico o privato ma di comune o altrui uso e deve altresì provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo in stato di nettezza. 5.Durante qualsiasi attività lavorativa si dovrà impedire l'emissione di polvere o di altro materiale sul luogo pubblico o privato ma di comune o altrui uso. 6. Il trasporto di cose contenenti polveri deve eseguirsi con veicoli chiusi o con idonea copertura in modo da impedire la diffusione della polvere. 7. Il trasporto di biancheria e panni non potrà avvenire se gli stessi non siano diligentemente avvolti in teli impermeabili o all'interno di veicoli con carrozzeria chiusa. 8. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento (conduttore) dell'immobile deve mantenere in stato di nettezza i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi, scale e qualsiasi altro luogo privato devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento. In particolare è vietato collocare, anche per brevissimo tempo, qualsiasi contenitore di rifiuti destinati alla raccolta urbana. 9. Ogni occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi, ad uso pubblico o di pubblico transito, a seguito di caduta di calcinacci, parti di intonaco, od altro, da edifici, l'eventuale collocazione di recinzioni di sicurezza provvisorie, dovranno essere sostituite decorsi 5 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'accaduto, da parte dell'organo comunale preposto, all'amministratore o proprietario dell'immobile, con opere provvisionali	manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non creare pericolo per la collettività. 3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità. 4. Chiunque esegue operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altro materiale deve curare che non resti ingombrato o lordato il suolo pubblico o privato ma di comune o altrui uso e deve altresì provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo in stato di nettezza. 5. Durante qualsiasi attività lavorativa si dovrà impedire l'emissione di polvere o di altro materiale sul luogo pubblico o privato ma di comune o altrui uso. 6. Il trasporto di cose contenenti polveri deve eseguirsi con veicoli chiusi o con idonea copertura in modo da impedire la diffusione della polvere. 7. Il trasporto di biancheria e panni non potrà avvenire se gli stessi non siano diligentemente avvolti in teli impermeabili o all'interno di veicoli con carrozzeria chiusa. 8. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento (conduttore) dell'immobile deve mantenere in stato di nettezza i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi, scale e qualsiasi altro luogo privato devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento. In particolare e vietato collocare, anche per brevissimo tempo, qualsiasi contenitore di rifiuti destinati alla raccolta urbana. 9. Ogni occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi, ad uso pubblico o di pubblico transito, a seguito di caduta di calcinacci, parti di intonaco, od altro, da edifici, l'eventuale collocazione di recinzioni di sicurezza provvisorie, dovranno essere sostituite decorsi 5 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'accaduto, da parte dell'organo comunale preposto, all'amministratore o proprietario dell'immobile, con opere provvisionali

tali da garantire il libero e sicuro passaggio dei pedoni. In difetto procederà l'organo comunale competente con oneri a carico dell'amministratore o proprietario dell'immobile senza ulteriori comunicazioni al riguardo.	tali da garantire il libero e sicuro passaggio dei pedoni. In difetto procederà l'organo comunale competente con oneri a carico dell'amministratore o proprietario dell'immobile senza ulteriori comunicazioni al riguardo.
Articolo 59 Raccolta di denaro e firme 1.Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, ovvero essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.	ARTICOLO 51 Accattonaggio molesto e raccolta di denaro e firme 1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, e fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, ovvero essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo. *3. Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.*
3.Fatte salve le singole fattispecie di illecito penale o amministrativo previste da leggi nazionali legate allo sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili nonché di animali, è fatto divieto di richiedere denaro, o altra utilità che per modalità minacciose e/o ostinate ed insistenti rechi turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione l'utilizzo delle aree o spazi pubblici o aperti al pubblico; in particolare è fatto divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei parcometri e delle casse automatiche destinate al pagamento della sosta , nelle immediate vicinanza di sportelli bancomat, postamat, casse automatiche di riscossione ticket, nei luoghi di cura.	4. Fatte salve le singole fattispecie di illecito penale o amministrativo previste da leggi nazionali legate allo sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili nonché di animali, e fatto divieto di richiedere denaro, o altra utilità che per modalità minacciose e/o ostinate ed insistenti rechi turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione l'utilizzo delle aree o spazi pubblici o aperti al pubblico; in particolare e fatto divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei parcometri e delle casse automatiche destinate al pagamento della sosta, nelle immediate vicinanza di sportelli bancomat, postamat, casse automatiche di riscossione ticket, nei luoghi di cura.
4. Ferma restando la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la raccolta di fondi su aree pubbliche o ad uso pubblico è ammessa	5. Ferma restando la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la raccolta di fondi su aree pubbliche o ad uso pubblico e ammessa

esclusivamente per Enti o Associazioni senza scopo di lucro e deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale. Nella comunicazione deve essere indicata la finalità della raccolta; copia di detta comunicazione dovrà essere esposta al pubblico sul luogo della raccolta. 5.E' vietato altresì esercitare attività di raccolta di denaro utilizzando animali tenuti in condizioni lesive della loro natura; quest'ultima condizione ricorrerà quando, in base all'accertamento del personale veterinario, sia diagnosticato: lo stato di narcosi, la denutrizione, le precarie condizioni di salute, l'impossibilità o le difficoltà alla deambulazione, o il grave stato di incuria dell'animale o degli animali. 6. Nei casi di particolare gravità, accertata dal personale sanitario, gli organi di polizia preposti o gli organi ispettivi dell'azienda sanitaria, procederanno al sequestro dell'animale affidandolo alle apposite strutture del Comune o con esso convenzionate. In tal caso l'applicazione della misura cautelare del sequestro equivale ad impossibilità di custodire l'animale e quindi rinuncia alla detenzione dello stesso, con le ulteriori conseguenze di legge. 7.Chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, è soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, dei proventi delle somme percepite e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività sanzionata. 8. Le somme sequestrate verranno devolute ai servizi sociali del Comune, per finalità di assistenza a persone bisognose, con provvedimento a cura dell'organo comunale competente.	esclusivamente per Enti o Associazioni senza scopo di lucro e deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale. Nella comunicazione deve essere indicata la finalità della raccolta; copia di detta comunicazione dovrà essere esposta al pubblico sul luogo della raccolta. 6. E' vietato altresì esercitare attività di raccolta di denaro utilizzando animali tenuti in condizioni lesive della loro natura; quest'ultima condizione ricorrerà quando, in base all'accertamento del personale veterinario, sia diagnosticato: lo stato di narcosi, la denutrizione, le precarie condizioni di salute, l'impossibilita o le difficolta alla deambulazione, o il grave stato di incuria dell'animale o degli animali. 7. Nei casi di particolare gravità, accertata dal personale sanitario, gli organi di polizia preposti o gli organi ispettivi dell'azienda sanitaria, procederanno al sequestro dell'animale affidandolo alle apposite strutture del Comune o con esso convenzionate. In tal caso l'applicazione della misura cautelare del sequestro equivale ad impossibilita di custodire l'animale e quindi rinuncia alla detenzione dello stesso, con le ulteriori conseguenze di legge. 8. Chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500, è soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, dei proventi delle somme percepite e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività sanzionata. 9. Le somme sequestrate verranno devolute ai servizi sociali del Comune, per finalità di assistenza a persone bisognose, con provvedimento a cura dell'organo comunale competente.
Articolo 60 Bivacchi 1. É vietato in tutto il territorio comunale ogni occupazione o utilizzo di spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine) o ad uso pubblico, mediante bivacco. 2. Con il termine bivacco si intende una sistemazione, anche provvisoria, nei luoghi di cui al precedente comma, per il soddisfacimento di esigenze quali lo stazionamento con utilizzo di tende, sacchi a pelo, il pernottamento o l'abbandono di bottiglie e altri rifiuti sul suolo.	ARTICOLO 52 Bivacchi 1. E vietato in tutto il territorio comunale ogni occupazione o utilizzo di spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine) o ad uso pubblico, mediante bivacco. 2. Con il termine bivacco si intende una sistemazione, anche provvisoria, nei luoghi di cui al precedente comma, per il soddisfacimento di esigenze quali lo stazionamento con utilizzo di tende, sacchi a pelo, il pernottamento o l'abbandono di bottiglie e altri rifiuti sul suolo.

3. Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, è soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, del materiale utilizzato per il bivacco consistente nel sacco a pelo, nella tenda o qualsivoglia altra attrezzatura e destinata al ricovero di fortuna della persona. 4.Qualora il materiale destinato al bivacco venga collocato nei luoghi indicati al comma 1 del presente articolo e in detto sito non vi sia presenza di persone fruitrici dello stesso, il medesimo deve essere rimosso e conferito in discarica da parte del personale dell'Azienda incaricata della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.	3. Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, e soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, del materiale utilizzato per il bivacco consistente nel sacco a pelo, nella tenda o qualsivoglia altra attrezzatura e destinata al ricovero di fortuna della persona. 4. Qualora il materiale destinato al bivacco venga collocato nei luoghi indicati al comma 1 del presente articolo e in detto sito non vi sia presenza di persone fruitrici dello stesso, il medesimo deve essere rimosso e conferito in discarica da parte del personale dell'Azienda incaricata della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.
Articolo 61 Trasporto di oggetti pericolosi 1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni oggetti che potrebbe causare pericolo per la collettività. 2.In particolare, il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri cinquanta deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi; il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.	ARTICOLO 53 Trasporto di oggetti pericolosi 1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, e vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni oggetti che potrebbe causare pericolo per la collettività. 2. In particolare, il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri cinquanta deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi; il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
Articolo 62 Sicurezza degli edifici pubblici o privati 1.Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, allagamenti, incendi o il propagarsi di fuoco. 2.Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili. 3.L'installazione di macchinari per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.	ARTICOLO 54 Sicurezza degli edifici pubblici o privati 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, e obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, allagamenti, incendi o il propagarsi di fuoco. 2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilita degli immobili. 3. L'installazione di macchinari per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, l'autorità Comunale preposta potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene. 5. Gli edifici ed i locali inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine previsto nella diffida ad adempiere, fatto salve le sanzioni previste dal presente regolamento. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute. *6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini devono comunicare alla Polizia Locale del Comune per ogni condominio il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno. A tal fine all'interno di ogni androne dovrà essere apposta un'apposita targa o altro idoneo strumento indicante il nominativo ed il recapito dell'amministratore in caso di urgenze. Le targhe dovranno essere uguali su tutto il territorio comunale; le caratteristiche verranno disciplinate con provvedimento dell'amministrazione comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La comunicazione e l'indicazione di cui al presente comma dovranno avvenire entro dieci giorni dalla nomina e farà carico all'amministratore subentrante.*	4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, e vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, l'autorità Comunale preposta potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento e previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene. 5. Gli edifici ed i locali inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine previsto nella diffida ad adempiere, fatto salve le sanzioni previste dal presente regolamento. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
Articolo 63 Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio	ARTICOLO 55 Tenuta dei tetti, cornicioni, facciate, parti dell'edificio

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, nonché le facciate e qualsivoglia parte dell'edificio dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. Articolo 64 Guasti e rotture 1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, nelle griglie e nei telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere immediatamente ed adeguatamente segnalato e prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto ai possessori di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico. Articolo 65 Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici 1. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione o la risistemazione o la demolizione di edifici o simili oltre alla osservanza delle prescrizioni del Regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada pubblica o nell'area privata sottostante opportune segnaletiche e adeguate protezioni. Queste dovranno rimanere fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere presenti le segnalazioni luminose secondo le prescrizioni dell'ufficio Comunale preposto e le disposizioni del codice della strada. 2.I ponteggi dovranno essere costruiti solidamente e nel rispetto della normativa che disciplina la materia a tutela della sicurezza dei lavoratori e delle persone; il ponteggio sarà protetto in modo tale da impedire che possa cadere qualsivoglia materiale sulle aree circostanti. 3.Ad ogni intervento edilizio dovrà essere data comunicazione al Comune dell'avvenuto regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività lavorativa. 4.La mancata comunicazione di cui al comma 3 comporterà, altresì, le più gravi sanzioni previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. 5. Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali che disciplinano la materia.	1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, nonché le facciate e qualsivoglia parte dell'edificio dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. ARTICOLO 56 Guasti e rotture 1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, nelle griglie e nei telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere immediatamente ed adeguatamente segnalato e prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo e fatto ai possessori di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico. ARTICOLO 57 Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici 1. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione o la risistemazione o la demolizione di edifici o simili oltre alla osservanza delle prescrizioni del Regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada pubblica o nell'area privata sottostante opportune segnaletiche e adeguate protezioni. Queste dovranno rimanere fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere presenti le segnalazioni luminose secondo le prescrizioni dell'ufficio Comunale preposto e le disposizioni del codice della strada. 2. I ponteggi dovranno essere costruiti solidamente e nel rispetto della normativa che disciplina la materia a tutela della sicurezza dei lavoratori e delle persone; il ponteggio sarà protetto in modo tale da impedire che possa cadere qualsivoglia materiale sulle aree circostanti. 3. Ad ogni intervento edilizio dovrà essere data comunicazione al Comune dell'avvenuto regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attivita lavorativa. 4. La mancata comunicazione di cui al comma 3 comporterà, altresì, le più gravi sanzioni previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. 5. Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali che disciplinano la materia.

Articolo 66 Accessi agli edifici 1. Gli accessi agli edifici privati dovranno essere debitamente chiusi in ogni ora del giorno. Fatte salve diverse disposizioni, nelle ore serali e notturne gli accessi dovranno, altresì, essere convenientemente illuminati. Articolo 67 Ripari ai pozzi, cisterne e simili 1. I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altre protezioni idonee ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali. Articolo 68 Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto 1. E' vietato innalzare o calare dalle finestre, dai terrazzi e in generale dagli immobili prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili o qualsiasi altro materiale, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale. *Articolo 69* *Sgombero della neve e doveri dei frontisti* *1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento o l'amministratore dell'immobile, la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) è chiamato, in particolare, a osservare i seguenti doveri:* *a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che minaccino di cadere su suolo pubblico o area ad uso pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose;* *b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio, se necessario. Tale operazione dovrà essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.*	ARTICOLO 58 Accessi agli edifici 1. Gli accessi agli edifici privati dovranno essere debitamente chiusi in ogni ora del giorno. Fatte salve diverse disposizioni, nelle ore serali e notturne gli accessi dovranno, altresì, essere convenientemente illuminati. ARTICOLO 59 Ripari ai pozzi, cisterne e simili 1. I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altre protezioni idonee ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali. ARTICOLO 60 Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto 1. E' vietato innalzare o calare dalle finestre, dai terrazzi e in generale dagli immobili prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili o qualsiasi altro materiale, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

2. La rimozione della neve o del ghiaccio davanti al passo carraio rientra nella competenza del fruitore dello stesso. *3. In caso di inerzia da parte dell'interessato, al fine di garantire la sicurezza della collettività, la rimozione può essere effettuata dal Comune a spese del proprietario dell'edificio.*	
Articolo 70 Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante 1.Le insegne, le persiane, le finestre, le vetrate delle finestre devono essere bene solidamente assicurate. Le persiane e le finestre, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro. In generale è comunque obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, ogni oggetto posto o sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza delle persone. 2.E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie o piazze o aree private ad uso pubblico ovvero luoghi privati ma di comune o altrui uso, tappeti, coperte, panni, tovaglie o altri oggetti simili. 3.Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti i luoghi di cui al comma precedente, devono essere provveduti di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice innaffiatura non cada in detti luoghi, né renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.	ARTICOLO 61 Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante 1. Le insegne, le persiane, le finestre, le vetrate delle finestre devono essere bene solidamente assicurate. Le persiane e le finestre, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro. In generale e comunque obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, ogni oggetto posto o sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza delle persone. 2. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie o piazze o aree private ad uso pubblico ovvero luoghi privati ma di comune o altrui uso, tappeti, coperte, panni, tovaglie o altri oggetti simili. 3. Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti i luoghi di cui al comma precedente, devono essere provveduti di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice innaffiatura non cada in detti luoghi, ne renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.
Articolo 71 Sovraffollamento delle unità abitative 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario, del titolare del diritto reale o di coloro che ne hanno la disponibilità, che trasferiscono a terzi il diritto di godimento di una o più unità abitative a fronte della pattuizione di un corrispettivo, consentendo o comunque non opponendosi a che le medesime siano occupate, anche mediante il subaffitto, da più persone che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, in violazione del regolamento edilizio o comunque siano occupate in condizioni di insalubrità o di sovraffollamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a	ARTICOLO 62 Sovraffollamento delle unità abitative 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario, del titolare del diritto reale o di coloro che ne hanno la disponibilità, che trasferiscono a terzi il diritto di godimento di una o più unita abitative a fronte della pattuizione di un corrispettivo, consentendo o comunque non opponendosi a che le medesime siano occupate, anche mediante il subaffitto, da più persone che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, in violazione del regolamento edilizio o comunque siano occupate in condizioni di insalubrità o di sovraffollamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 € a

500,00 € per ogni persona oltre il numero consentito. 2.*In caso di recidiva la sanzione amministrativa, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà pari ad € 200,00 per ogni persona oltre il numero consentito e gli organi preposti al controllo procedono alla segnalazione al Sindaco,* quale autorità sanitaria locale, ai fini della dichiarazione dell'inagibilità temporanea. La conseguente ordinanza di inagibilità temporanea prevederà la decadenza immediata della stessa alla cessazione, permanente e documentata, dello stato di sovraffollamento. 3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano sussistenti le condizioni di sovraffollamento nel caso in cui venga accertata la presenza non occasionale all'interno dell'unità abitativa di un numero di persone, che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, superiore a quello consentito, determinato applicando alla effettiva superficie dell'unità abitativa le disposizioni sulla superficie abitabile o sulla superficie minima di cui al decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, ovvero le eventuali più restrittive previsioni di altre norme che disciplinano la materia. 4. La responsabilità per la violazione di cui al comma 1 e 2 è esclusa per il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione, che comunichi al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, la sussistenza, in unità abitative di sua proprietà o nella sua disponibilità, delle condizioni di sovraffollamento di cui al medesimo comma 1, indicando gli estremi catastali identificativi dell'unità abitativa nonché la via, il numero civico e l'interno ove la stessa è ubicata e descrivendo sinteticamente la fattispecie riscontrata. 5. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione delle unità abitative di cui al comma 1, ove diverso dall'autore della violazione, è solidalmente responsabile con questi per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI Articolo 72 Formalità per l'applicazione del sequestro	500,00 € per ogni persona oltre il numero consentito. 2. *In caso di recidiva gli organi preposti al controllo procedono alla segnalazione al Sindaco,* quale autorità sanitaria locale, ai fini della dichiarazione dell'inagibilità temporanea. La conseguente ordinanza di inagibilità temporanea prevedrà la decadenza immediata della stessa alla cessazione, permanente e documentata, dello stato di sovraffollamento. 3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano sussistenti le condizioni di sovraffollamento nel caso in cui venga accertata la presenza non occasionale all'interno dell'unita abitativa di un numero di persone, che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, superiore a quello consentito, determinato applicando alla effettiva superficie dell'unita abitativa le disposizioni sulla superficie abitabile o sulla superficie minima di cui al decreto del Ministero della Sanita 5 luglio 1975, ovvero le eventuali più restrittive previsioni di altre norme che disciplinano la materia. 4. La responsabilità per la violazione di cui al comma 1 e 2 è esclusa per il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione, che comunichi al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, la sussistenza, in unita abitative di sua proprietà o nella sua disponibilità, delle condizioni di sovraffollamento di cui al medesimo comma 1, indicando gli estremi catastali identificativi dell'unita abitativa nonché la via, il numero civico e l'interno ove la stessa e ubicata e descrivendo sinteticamente la fattispecie riscontrata. 5. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione delle unita abitative di cui al comma 1, ove diverso dall'autore della violazione, e solidalmente responsabile con questi per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI ARTICOLO 63 Formalità per l'applicazione del sequestro

1.Nei casi in cui il presente regolamento e la legge prevedono l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature, il pubblico ufficiale operante redige processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti: a)abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture,occhiali, borse, portafogli, scarpe o altri oggetti simili) e prodotti per la cura della persona; b)arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli); c) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili); d) supporti videomusicali (cd, dvd e simili); e) altro. 2.Il verbale di sequestro deve altresì indicare il valore economico delle attrezzature e quello di vendita di ogni articolo della merce o, in quest'ultimo caso, qualora risulti difficoltoso, il valore complessivo della merce stessa. Tale valore può essere dichiarato direttamente dalla persona cui le cose vengono sequestrate. In ogni caso di incertezza il valore potrà essere definito anche in tempo successivo da parte di organo competente. 3. Le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un idoneo contenitore che viene sigillato e dotato di un'etichetta su cui viene riportato la data e il luogo del sequestro, le generalità del trasgressore (se conosciute) e le firme del pubblico ufficiale operante e del trasgressore, nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l'etichetta, il pubblico ufficiale dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore o, in caso di impossibilità, si dovrà darne atto nel verbale di sequestro stesso indicandone le cause. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un idoneo contenitore come sopra riportato, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati con riferimento ai singoli oggetti. 4. Nel successivo provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore, se apposta, ovvero, in caso diverso, indicarne la causa. Articolo 73	1. Nei casi in cui il presente regolamento e la legge prevedono l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature, il pubblico ufficiale operante redige processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti: a) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli, scarpe o altri oggetti simili) e prodotti per la cura della persona; b) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli); c) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili); d) supporti videomusicali (cd, dvd e simili); e) altro. 2. Il verbale di sequestro deve altresì indicare il valore economico delle attrezzature e quello di vendita di ogni articolo della merce o, in quest'ultimo caso, qualora risulti difficoltoso, il valore complessivo della merce stessa. Tale valore può essere dichiarato direttamente dalla persona cui le cose vengono sequestrate. In ogni caso di incertezza il valore potrà essere definito anche in tempo successivo da parte di organo competente. 3. Le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un idoneo contenitore che viene sigillato e dotato di un'etichetta su cui viene riportato la data e il luogo del sequestro, le generalità del trasgressore (se conosciute) e le firme del pubblico ufficiale operante e del trasgressore, nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l'etichetta, il pubblico ufficiale dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore o, in caso di impossibilita, si dovrà darne atto nel verbale di sequestro stesso indicandone le cause. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un idoneo contenitore come sopra riportato, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati con riferimento ai singoli oggetti. 4. Nel successivo provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore, se apposta, ovvero, in caso diverso, indicarne la causa. ARTICOLO 64

Destinazione delle cose confiscate 1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 74, le cose confiscate sono destinate: a) alla vendita qualora siano state valutate di valore superiore a € 500,00. Le somme introitate dalla vendita vengono versate in conto entrate su apposito capitolo dell'Ufficio Comunale preposto e dovranno essere utilizzate per scopi sociali ed assistenziali a favore di persone bisognose; b)alla devoluzione, prioritariamente a strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero a Enti e Associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale, qualora siano state valutate di valore non superiore a 500,00 € e idonee ai fini assistenziali o di beneficenza; c)alla distruzione, qualora siano state valutate inidonee per pericolosità ovvero qualora, non vengano accettate in devoluzione. 2.Si procede, altresì, alla distruzione qualora risulti non conveniente procedere alla vendita. 3. L'organo che procede alla vendita, alla devoluzione della merce o alla distruzione della merce redige apposito verbale. Di norma la distruzione delle cose confiscate deve avvenire mediante consegna presso la discarica comunale attraverso l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti urbani.	Destinazione delle cose confiscate 1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 65, le cose confiscate sono destinate: a) alla vendita qualora siano state valutate di valore superiore a € 500,00. Le somme introitate dalla vendita vengono versate in conto entrate su apposito capitolo dell'Ufficio Comunale preposto e dovranno essere utilizzate per scopi sociali ed assistenziali a favore di persone bisognose; b) alla devoluzione, prioritariamente a strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero a Enti e Associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale, qualora siano state valutate di valore non superiore a 500,00 € e idonee ai fini assistenziali o di beneficenza; c) alla distruzione, qualora siano state valutate inidonee per pericolosità ovvero qualora, non vengano accettate in devoluzione. 2. Si procede, altresì, alla distruzione qualora risulti non conveniente procedere alla vendita. 3. L'organo che procede alla vendita, alla devoluzione della merce o alla distruzione della merce redige apposito verbale. Di norma la distruzione delle cose confiscate deve avvenire mediante consegna presso la discarica comunale attraverso l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti urbani.
Articolo 74 Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili 1. I generi alimentari confiscati, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, devono, di norma, essere distrutti. 2. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confezionati nel loro imballaggio originale a favore di soggetti beneficiari individuati dal Comune – Servizi Sociali, sempre previa confisca, è possibile nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dal personale preposto dell'Azienda Sanitaria locale che è tenuta, a richiesta dell'Ente, a rilasciare idoneo parere; b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere prioritariamente strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale. 3. Quando vengono sequestrate cose che si possono alterare, l'organo accertatore informa il trasgressore o l'obbligato in solido, se noti, che le	ARTICOLO 65 Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili 1. I generi alimentari confiscati, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, devono, di norma, essere distrutti. 2. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confezionati nel loro imballaggio originale a favore di soggetti beneficiari individuati dal Comune – Servizi Sociali, sempre previa confisca, e possibile nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dal personale preposto dell'Azienda Sanitaria locale che e tenuta, a richiesta dell'Ente, a rilasciare idoneo parere; b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere prioritariamente strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale. 3. Quando vengono sequestrate cose che si possono alterare, l'organo accertatore informa il trasgressore o l'obbligato in solido, se noti, che le

cose oggetto della misura cautelare saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è loro facoltà chiedere di essere sentiti dal dirigente, o funzionario competente o da persona da questi delegata, anche in merito alla devoluzione o distruzione. La richiesta di audizione o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. L'audizione deve avvenire possibilmente immediatamente ovvero nella prima giornata feriale successiva alla data del sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.	cose oggetto della misura cautelare saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi e loro facoltà chiedere di essere sentiti dal dirigente, o funzionario competente o da persona da questi delegata, anche in merito alla devoluzione o distruzione. La richiesta di audizione o il rifiuto di essa e inserita nel verbale di sequestro. L'audizione deve avvenire possibilmente immediatamente ovvero nella prima giornata feriale successiva alla data del sequestro. Dell'eventuale audizione e redatto apposito verbale.
Articolo 75 Merce abbandonata dal trasgressore 1.Qualora la merce posta in vendita abusivamente sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento o immediatamente prima del controllo, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate nell'articolo 72, primo comma. 2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 72, comma terzo e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. 3.Decorsi novanta giorni dal periodo iniziale di pubblicazione all'albo pretorio del verbale di sequestro senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiari e dimostri di essere proprietario dei beni, il Comune provvede alla distruzione della merce o alla devoluzione in beneficenza dei prodotti utili a tale scopo, a favore di soggetti beneficiari individuati dal Settore Servizi Sociali. 4. Qualora la persona di cui al comma 3 venga successivamente identificata, dal momento dell’avvenuta individuazione decorreranno i termini per l’avvio delle procedure sanzionatorie. 5. Nel caso in cui le cose rinvenute siano alterabili, si applica la procedura prevista dall'articolo 74, in quanto applicabili.	ARTICOLO 66 Merce abbandonata dal trasgressore 1. Qualora la merce posta in vendita abusivamente sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento o immediatamente prima del controllo, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate nell'articolo 63, primo comma. 2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 63, comma terzo e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. 3. Decorsi novanta giorni dal periodo iniziale di pubblicazione all'albo pretorio del verbale di sequestro senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiari e dimostri di essere proprietario dei beni, il Comune provvede alla distruzione della merce o alla devoluzione in beneficenza dei prodotti utili a tale scopo, a favore di soggetti beneficiari individuati dal Settore Servizi Sociali. 4. Qualora la persona di cui al comma 3 venga successivamente identificata, dal momento dell’avvenuta individuazione decorreranno i termini per l’avvio delle procedure sanzionatorie. 5. Nel caso in cui le cose rinvenute siano alterabili, si applica la procedura prevista dall'articolo 65.
Articolo 76 Mediazione e sistema sanzionatorio	ARTICOLO 67 Mediazione e sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto fra persone e laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione fra le persone.	1. Nei casi di conflitto fra persone e laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale e tenuta ad attuare con tentativi di mediazione e conciliazione fra le persone, *anche con l'ausilio dei servizi sociali.*
2.Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni a seguito di violazioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.	2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni a seguito di violazioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, *che in via generale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (pagamento in misura ridotta di € 50,00) nonché la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti, laddove compatibile.*
Sono fatte salve le sanzioni più gravi indicate specificatamente negli articoli del presente Regolamento.	Sono fatte salve le sanzioni più gravi indicate specificatamente negli articoli del presente Regolamento.
3. Sono devoluti al Comune di Savona i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalla alienazione delle cose sottoposte alla misura cautelare del sequestro e dalla sanzione accessoria conseguente alla confisca amministrativa, di cui al presente regolamento.	3. Sono devoluti al Comune di Santa Maria Capua Vetere i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalla alienazione delle cose sottoposte alla misura cautelare del sequestro e dalla sanzione accessoria conseguente alla confisca amministrativa, di cui al presente regolamento.
Articolo 77 Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono	ARTICOLO 68 Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono
1.Per la restituzione del veicolo o dell'oggetto rimosso, a seguito di violazioni di cui al presente Regolamento laddove é prevista detta sanzione accessoria, fatto salvo il pagamento degli oneri di custodia, il proprietario o persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe disposte dall'Autorità comunale. Il titolo può essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti leggi in materia.	1. Per la restituzione del veicolo o dell'oggetto rimosso, a seguito di violazioni di cui al presente Regolamento, laddove è prevista detta sanzione accessoria, fatto salvo il pagamento degli oneri di custodia, il proprietario o persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe disposte dall'Autorità comunale *(in mancanza quelle disposte dalla Prefettura*). Il titolo può essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2.Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal proprietario del veicolo o dell'oggetto o dalla persona delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo o l'oggetto non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione, fatto salvo il danno derivante dall'uso della forza sull'ostacolo, che rimane a carico del proprietario del veicolo o dell'oggetto.	2. Della avvenuta restituzione e redatto verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal proprietario del veicolo o dell'oggetto o dalla persona delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo o l'oggetto non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione, fatto salvo il danno derivante dall'uso della forza sull'ostacolo, che rimane a carico del proprietario del veicolo o dell'oggetto.

3.Fatta salva la disciplina in materia per quanto concerne i veicoli, per gli altri oggetti si applica al disciplina di cui all'articolo 73 ed all'articolo 75 del presente Regolamento.	3. Fatta salva la disciplina in materia per quanto concerne i veicoli, per gli altri oggetti si applica al disciplina di cui all'articolo 66 del presente Regolamento.
Articolo 78 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate 1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta. 2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.	ARTICOLO 69 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali sede di attività autorizzate 1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta. 2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.
Art. 79 Ripristino o rimozione delle opere abusive 1.Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, qualora il ripristino o la rimozione possano essere realizzate immediatamente, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale di accertamento. 2.Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza, a tali operazioni provvederà il Comune a spese dell'interessato. 3.Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore impone comunque l'obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale e invia copia del verbale stesso con specifico rapporto al Comando di Polizia Locale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, nel quale viene altresì indicato il termine per adempiere. Anche nel caso di inottemperanza all'obbligo della rimozione immediata di cui al	ARTICOLO 70 Ripristino o rimozione delle opere abusive 1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, qualora il ripristino o la rimozione possano essere realizzate immediatamente, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale di accertamento. 2. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, e soggetto alla sanzione di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza, a tali operazioni provvederà il Comune a spese dell'interessato. 3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore impone comunque l'obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale e invia copia del verbale stesso con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, nel quale viene altresì indicato il termine per adempiere. Anche nel caso di inottemperanza all'obbligo della rimozione immediata di cui al

precedente comma 1 del presente articolo, l'agente accertatore seguirà la procedura indicata nel presente comma in merito all'invio della documentazione all'Organo competente. 4. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 200,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Articolo 80 Entrata in vigore del regolamento *1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2014. Da tale data è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 125 dell'11 maggio 1953; approvato dalla Giunta Provinciale amministrativa col n° 4670 del 10 giugno 1953; integrato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 10 del 3 febbraio 1968; modificato dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 457 del 31 marzo 1982; modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni: n° 329 del 21 marzo 1990, n° 5 del 26 gennaio 1996, n° 19 del 27 aprile 2001, n° 27 del 5 aprile 2002, n° 21 del 14 aprile 2009.* 2. Sono, altresì, abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.	precedente comma 1 del presente articolo, l'agente accertatore seguirà la procedura indicata nel presente comma in merito all'invio della documentazione all'Organo competente. 4. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, e soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 200,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 71 Entrata in vigore del regolamento e sanzioni previste per i comportamenti vietati *1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana.* *2. la violazione al presente Regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla legge, è sanzionata ove compatibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del TULPS quale abuso del titolo, e qualora nel corso del medesimo mese solare le prescrizioni di cui alla presente ordinanza siano violate per più di due volte la licenza è sospesa da tre a cinque giorni. Nei casi di rilevanza economica finanziaria è sempre ammessa la segnalazione qualificata alla Agenzia delle Entrate competente per territorio.* *3. E' ammesso, secondo disponibilità, l'utilizzo della Polizia Municipale per prestazioni pagate da terzi secondo la legge, il regolamento ed il CCNL.* 4. Sono, altresì, abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.

APPENDICE *CARTA ETICA DELLA CITTÀ DI SAVONA* *Impegno per favorire la civile convivenza e la legalità nella città* *Con l'approvazione del presente regolamento sottoscriviamo questa carta etica.* *NOI VOGLIAMO SAVONA:* *- aperta, accogliente, solidale, feconda e ricca di umanità, dove l'uguaglianza civile, il senso d'appartenenza a Savona, all'Italia e all'Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei diritti siano una realtà;* *- una città dove le cittadine e i cittadini siano attenti alle altre persone e alla ricerca di buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi delle regole e dei loro doveri nei confronti delle istituzioni;* *- un luogo bello e ordinato, dove tutti si prendano cura dei beni comuni;* *- una città sicura;* *- creare le condizioni per il controllo sociale, il senso di proprietà, quest'ultimo di importanza elevatissima posto che garantisce il rispetto ed il controllo indiretto della cosa pubblica.* *E PER QUESTO CI IMPEGNIAMO,* *ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze:* *1. a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma:* *Art. 2.*	

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. *Art. 3.* *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.* *E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.* *Art. 54.* *Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.* *I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.* *Art. 118. (ultimo comma)* *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.* *2. a rendere effettivo il diritto alla trasparenza, all'informazione, alla partecipazione politica e amministrativa e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;*	

3. ad amministrare la città nel più alto interesse generale e non per fini personali, considerando la politica non come fine ma come mezzo; *4. ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;* *5. a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:* *a) di ragionare sui problemi della politica;* *b) di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere e orientamento sessuale;* *c) di preoccuparsi anche della vita degli altri, della propria Città, dell'Unione Europea e dell'intero Pianeta, ritenendo Savona una piccola parte di un insieme più grande;* *d) di esprimere la voce del dissenso nell'interesse della comunità;* *6. ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati dall'estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;* *7. ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro della Città, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola, del rispetto delle diversità e della conoscenza del patrimonio storico e culturale della nostra Comunità;* *8. ad essere particolarmente attenti alle politiche ambientali, all'ambiente e alla tutela paesaggistica per il rispetto che la nostra Comunità deve avere per tutte le generazioni future;* *9. a sostenere, a rispettare e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;*	

10. a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, laddove esistono, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l'intera comunità; *11. a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi esempio di dialogo, di collaborazione, d'attenzione, di correttezza, moralità e rispetto reciproco in particolare tra organismi istituzionali dell'Amministrazione Comunale;* *12. a orientare il nostro lavoro per fornire servizi d'alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria discriminazione.*	